



*Primo corso di formazione per cambisti
OAD FCT 2012*

6-8.03.2013


**CORSO PRATICO-TEORICO PER CAMBISTI
E MONEY TRANSMITTER**

Luca Confalonieri, Massimo Tognola

Relatori

Luca Confalonieri, *Membro del Comitato direttivo OAD FCT, Economista Aziendale SUP, contitolare della Società Fiduciaria Confalonieri SA, Lugano*

Massimo Tognola, *Presidente e Delegato OAD FCT, Fiduciario Commercialista, Studio Fiduciario Massimo Tognola, Chiasso*



Sommario

Corso pratico-teorico per cambisti e money transmitter <i>a cura di Luca Confalonieri e Massimo Tognola</i>	1
Allegati	37
L'obbligo di comunicazione dell'art. 9 LRD: criteri ed "iter" d'applicazione	39
Prassi di MROS concernente l'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) in relazione alle ordinanze d'urgenza del Consiglio federale (sanzioni nei confronti di persone originarie della Tunisia, dell'Egitto ecc.)	47
Direttiva sugli indizi di riciclaggio di capitali	51
Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD	55
Esempio di fiche di cambio	60

CORSO PRATICO-TEORICO PER CAMBISTI E MONEY TRANSMITTER

a cura di

Luca Confalonieri e Massimo Tognola

Corso pratico-teorico per cambisti e money transmitter

di

Luca Confalonieri e Massimo Tognola

Centro di Studi Bancari
Vezia, 6 e 8 marzo 2013

INDICE DEI CONTENUTI

1. Ripasso degli obblighi di diligenza per i cambisti OAD FCT e IFDS
 - 1.1. Assoggettamento dell'attività di cambio alla LRD
 - 1.2. Obbligo di identificazione
 - 1.3. Conservazione dei documenti
2. Obbligo di chiarimento speciale
 - 2.1 L'obbligo di chiarimento speciale per gli affiliati OAD FCT
 - 2.2 Obbligo di chiarimento speciale per gli IFDS
3. Obblighi di diligenza nell'ambito del Money Transfer
4. Rinnovo dell'identificazione
5. Obbligo di comunicazione e blocco in caso di sospetto ex. Art. 9 e 10 LRD
 - 5.1 Obbligo di comunicazione e reati fiscali
6. Casistiche classiche
 - 6.1 Esempi di operazioni di cambio classiche
 - 6.2 Operazioni classiche nell'ambito del money transfer
7. Casistiche particolari
 - 7.1 Casistiche particolari nell'ambito delle operazioni di cambio
 - 7.2 Casistiche particolari nell'ambito delle operazioni di money transfer
8. Commercio di oro/argento/gioielli e affini



1. Ripasso degli obblighi di diligenza per i cambiisti OAD FCT e IFDS

1.1 Assoggettamento dell'attività di cambio alla LRD

Tutta l'attività di un cambiista è soggetta alla LRD. Ciò che caratterizza però l'attività del cambiista, è che fino ad una determinata soglia egli non deve compiere nessuna operazione particolare.

Si rammenta che gli autorizzati dalla FINMA (in seguito nel testo IFDS) hanno l'obbligo di tenere un giornale di tutte le operazioni di cambio indipendentemente dal loro importo.

Quest'obbligo non esiste per gli affiliati OAD FCT.

Per gli IFDS riportiamo qui un esempio di quello che potrebbe essere un giornale delle operazioni di cambio:

Data	Importo in valuta o (Acquisto)	Importo in franchi o (Vendita)	Ev. Osservazioni

Per la FINMA tale giornale andrebbe riempito per tutte le operazioni di cambio singolarmente effettuate e pertanto non in maniera riassuntiva.

La soglia di valore per tutti i cambiisti (sia affiliati all'OAD FCT che autorizzati dalla FINMA) oltre la quale è richiesta una loro azione è di **franchi 5'000**. Per gli affiliati all'OAD FCT la soglia per l'identificazione scatta dai 5'000 franchi e cinque centesimi (Articolo 18 ROAD), per gli autorizzati FINMA la soglia di identificazione scatta dai 5'000 franchi (Articolo 45 cpv. 1 ORD-FINMA).

1.2 Obbligo di identificazione

Per tutte le operazioni di cambio pari o superiori a franchi 5'000 il cambiista deve quindi procedere ad identificare la controparte e l'avente economicamente diritto.

Per controparte è da intendersi la persona che fisicamente si presenta allo sportello, mentre per Avente Economicamente Diritto (AED) è da intendersi l'effettivo proprietario del denaro che vi viene presentato per l'operazione di cambio.

Esempi:

1) Il signor Rossi viene a cambiare nel vostro ufficio la somma di franchi 6'000 in euro per pagarsi le vacanze. In questo caso il Signor Rossi è sia la controparte che l'AED del denaro.

2) La signora Bianchi, amministratrice della società Vera Moda SA che gestisce l'omonima boutique, vi porta da cambiare in franchi l'incasso di 7 '000 euro del negozio. In questo caso la vostra controparte è la signora Bianchi mentre l'AED del denaro è la società Vera Moda SA.

3) Il Signor Neri, impiegato nella fiduciaria Pinco Pallino SA si presenta allo sportello per effettuare una operazione di cambio di 45'000 franchi in euro e vi dice che sono i soldi di un loro cliente che verrà a ritirarli in giornata presso la fiduciaria. In questo caso la controparte è la società fiduciaria Pinco Pallino SA rappresentata dal Signor Neri e l'AED degli averi è il cliente della fiduciaria.

Domanda:

Come si deve procedere ora all'identificazione corretta nell'ambito dell'operazione di cambio? Per praticità si riprendono gli esempi poc'anzi citati:

Gli affiliati all'OAD FCT devono fare riferimento per la corretta identificazione della clientela alla seguente regolamentazione:

- Direttiva sulle misure da adottare per ottemperare ai doveri di diligenza nell'ambito dell'identificazione della clientela e al disposto dell'art. 6 LRD.
- Capitolo 2 del ROAD OAD FCT (identificazione della controparte)
- Capitolo 3 del ROAD OAD FCT (identificazione dell'AED)

Gli iscritti alla FINMA devono fare riferimento alla seguente regolamentazione:

- ORD FINMA sul riciclaggio di denaro
- Modelli da loro elaborati con la richiesta di autorizzazione alla FINMA
- Capitolo 4 sezione 1 della ORD FINMA (art. 39 e seguenti)
- Capitolo 4 sezione 2 della ORD FINMA (art. 49 e seguenti)

Veniamo ora descrivere per i due tipi di affiliati come si deve procedere all'identificazione di una operazione di cambio pari rispettivamente superiore a 5'000 franchi e che non sottostà all'obbligo speciale di chiarimento che verrà compiutamente trattato in seguito. e poi sulla scorta dei casi sopra esposti come ci si deve comportare concretamente:

Affiliati OAD FCT	Autorizzati FINMA (IFDS)
Raccolta di una fotocopia del documento di identità della persona che si presenta allo sportello	Raccolta della fotocopia del documento di identità della persona che si presenta allo sportello con apposizione del timbro “conforme all’originale”, data e firma dell’IFDS
La persona che si presenta allo sportello è sempre la controparte (o un suo rappresentante) procedere quindi alla verifica se la controparte rappresenta qualcuno e alla verifica se la controparte è identica all'AED	La persona che si presenta allo sportello è sempre la controparte (o un suo rappresentante) procedere quindi alla verifica se la controparte rappresenta qualcuno e alla verifica se la controparte è identica all'AED
Se la controparte è identica all'AED riempire la fiche di cambio e l'operazione è terminata. Se la persona che si presenta allo sportello rappresenta una controparte (ad esempio è	Se la controparte è identica all'AED riempire la fiche di cambio e l'operazione è terminata. Se la persona che si presenta allo sportello rappresenta una controparte (ad esempio è

un suo impiegato) va identificata la persona che si presenta e la controparte, bisogna inoltre verificare che la controparte abbia autorizzato questa persona a rappresentarla nell'operazione di cambio.	un suo impiegato) va identificata la persona che si presenta e la controparte, bisogna inoltre verificare che la controparte abbia autorizzato questa persona a rappresentarla nell'operazione di cambio.
Identificata la controparte va infine identificato anche l'AED dei denari che vengono consegnati per l'operazione di cambio	Identificata la controparte va infine identificato anche l'AED dei denari che vengono consegnati per l'operazione di cambio



Vediamo come applicare i concetti teorici appena citati nella pratica riprendendo i casi sopra esposti:

Esempio 1:

Il signor Rossi viene a cambiare nel vostro ufficio la somma di franchi 6'000 in euro per pagarsi le vacanze.	
AFFILIATI OAD FCT	IFDS
Verifica che Rossi sia sia la controparte che l'AED. La verifica può avvenire anche in maniera deduttiva, ad esempio se il cliente firma la fiche di cambio confermando di essere l'AED dell'operazione.	Verifica che Rossi sia sia la controparte che l'AED. La verifica può avvenire anche in maniera deduttiva, ad esempio se il cliente firma la fiche di cambio confermando di essere l'AED dell'operazione.
Fotocopia del documento di identità valido (*)	Fotocopia del documento di identità valido (*) e timbro sulla fotocopia che riporta la dicitura "conforme all'originale" la data e la firma dell'IFDS
Riempire la fiche di cambio (**) e farla firmare al cliente	Riempire la fiche di cambio (*) e farla firmare al cliente
Effettuare l'operazione	Effettuare l'operazione
Archiviare e conservare la documentazione per 10 anni	Archiviare e conservare la documentazione per 10 anni

(*) Sono ritenuti documenti di identità validi i seguenti documenti:

Documenti riconosciuti dalle autorità doganali per il passaggio delle frontiere.
 Documenti con fotografia emessi da autorità Svizzera.

E quindi (elenco non esaustivo):

- Patente Svizzera
- Carta di identità Svizzera o Straniera
- Passaporto Svizzero o Straniero
- Permesso di lavoro Svizzero

Non sono ritenuti documenti, anche se con fotografia ad esempio gli abbonamenti di mezzi di trasporto (ad esempio abbonamento metà prezzo delle FFS, abbonamento arcobaleno, etc.), così come altre tessere di riconoscimento NON emesse da una autorità.

Per i residenti in Svizzera si raccomanda la raccolta quale documento di identità della copia della Patente, la quale non ha una data di scadenza ed è pertanto sempre valida.

(*) vedi più sotto per il contenuto minimo di una fiche di cambio.

Esempio 2:

La signora Bianchi, <u>amministratrice</u> della società Vera Moda SA che gestisce l'omonima boutique, vi porta da cambiare in franchi l'incasso di 7 '000 euro del negozio.	
AFFILIATI OAD FCT	IFDS
Identificazione della controparte mediante raccolta di copia del documento di identità della Signora Bianchi.	Identificazione della controparte mediante raccolta di copia del documento di identità della Signora Bianchi, sulla fotocopia apporre il timbro "conforme all'originale" oltre alla data e la firma dell'IFDS
Riempire la fiche di cambio nella quale la Signora Bianchi dichiara chi è l'AED della somma a voi consegnata per l'operazione di cambio (Vera Moda SA). Fare firmare la fiche di cambio dalla Signora Bianchi.	Riempire la fiche di cambio nella quale la Signora Bianchi dichiara chi è l'AED della somma a voi consegnata per l'operazione di cambio (Vera Moda SA). Fare firmare la fiche di cambio dalla Signora Bianchi.
Raccogliere copia dell'estratto del registro di commercio della società Vera Moda SA (o fotocopia dall'originale) accedendo ad esempio alla banca dati pubblica "zefix" (vedi sito www.zefix.ch). Verificare che la signora Bianchi disponga dei poteri di firma per rappresentare la società.	Raccogliere copia dell'estratto del registro di commercio della società Vera Moda SA (o fotocopia dall'originale) accedendo ad esempio alla banca dati pubblica "zefix" (vedi sito www.zefix.ch). Sulla copia apporre il timbro "conforme all'originale" con data e firma dell'IFDS. Verificare che la signora Bianchi disponga dei poteri di firma per rappresentare la società.
Effettuare l'operazione	Effettuare l'operazione
Archiviare e conservare la documentazione per 10 anni	Archiviare e conservare la documentazione per 10 anni

Nel caso in cui la signora Bianchi fosse una semplice impiegata della società Vera Moda SA senza apparire a registro di commercio, l'identificazione dovrebbe essere effettuata come segue:

La signora Bianchi, <u>impiegata</u> della società Vera Moda SA che gestisce l'omonima boutique, vi porta da cambiare in franchi l'incasso di 7 '000 euro del negozio.	
AFFILIATI OAD FCT	IFDS
Identificazione della controparte mediante raccolta di copia del documento di identità della Signora Bianchi.	Identificazione della controparte mediante raccolta di copia del documento di identità della Signora Bianchi, sulla fotocopia apporre

	il timbro “conforme all’originale” oltre alla data e la firma dell’IFDS
Riempire la fiche di cambio nella quale la Signora Bianchi dichiara chi è l’AED della somma a voi consegnata per l’operazione di cambio (Vera Moda SA). Fare firmare la fiche di cambio dalla Signora Bianchi.	Riempire la fiche di cambio nella quale la Signora Bianchi dichiara chi è l’AED della somma a voi consegnata per l’operazione di cambio (Vera Moda SA). Fare firmare la fiche di cambio dalla Signora Bianchi.
Raccogliere copia dell’estratto del registro di commercio della società Vera Moda SA (o fotocopia dall’originale) accedendo ad esempio alla banca dati pubblica “zefix” (vedi sito www.zefix.ch).	Raccogliere copia dell’estratto del registro di commercio della società Vera Moda SA (o fotocopia dall’originale) accedendo ad esempio alla banca dati pubblica “zefix” (vedi sito www.zefix.ch). Sulla copia apporre il timbro “conforme all’originale” con data e firma dell’IFDS.
Ottenere un documento firmato da chi può rappresentare la Vera Moda SA (amministratore, direttore, procuratore) che attesti che la signora Bianchi è autorizzata ad effettuare le operazioni di cambio allo sportello.	Ottenere un documento firmato da chi può rappresentare la Vera Moda SA (amministratore, direttore, procuratore) che attesti che la signora Bianchi è autorizzata ad effettuare le operazioni di cambio allo sportello.
Effettuare l’operazione	Effettuare l’operazione
Archiviare e conservare la documentazione per 10 anni	Archiviare e conservare la documentazione per 10 anni

Per le persone giuridiche non iscritte a registro di commercio (ad esempio associazioni) l’identità dell’AED può essere comprovata anche mediante copia degli statuti. Per gli IFDS bisogna raccogliere i documenti previsti all’art. 41 cpv. 2 lett. a) e b) ORD – FINMA non più vecchi di 12 mesi.

Esempio 3:

Il Signor Neri, impiegato nella fiduciaria Pinco Pallino SA si presenta allo sportello per effettuare una operazione di cambio di 45'000 franchi in euro e vi dice che sono i soldi di un loro cliente che verrà a ritirarli in giornata.	
AFFILIATI OAD FCT	IFDS
Identificazione della controparte mediante raccolta di copia del documento di identità del Signor Neri.	Identificazione della controparte mediante raccolta di copia del documento di identità del Signor Neri, sulla fotocopia apporre il timbro “conforme all’originale” oltre alla data e la firma dell’IFDS
Riempire la fiche di cambio nella quale il Signor Neri dichiara chi è l’AED della somma a voi consegnata per l’operazione di cambio (indicazioni complete). Fare firmare la fiche di cambio al Signor Neri.	Riempire la fiche di cambio nella quale il Signor Neri dichiara chi è l’AED della somma a voi consegnata per l’operazione di cambio (indicazioni complete). Fare firmare la fiche di cambio al Signor Neri

<p>Raccogliere copia dell'estratto del registro di commercio della società Pinco Pallino SA (o fotocopia dall'originale) accedendo ad esempio alla banca dati pubblica "zefix" (vedi sito www.zefix.ch).</p> <p>Ottenere un documento firmato da chi può rappresentare la Pinco Pallino SA (amministratore, direttore, procuratore) che attesti che il Signor Neri è autorizzato ad effettuare le operazioni di cambio allo sportello. Ovviamente se il Signor Neri appare nell'estratto RC quale persona che può rappresentare la società con diritto di firma individuale, tale dichiarazione non è necessaria.</p>	<p>Raccogliere copia dell'estratto del registro di commercio della società Pinco Pallino SA (o fotocopia dall'originale) accedendo ad esempio alla banca dati pubblica "zefix" (vedi sito www.zefix.ch). Sulla copia apporre il timbro "conforme all'originale" con data e firma dell'IFDS.</p> <p>Ottenere un documento firmato da chi può rappresentare la Pinco Pallino SA (amministratore, direttore, procuratore) che attesti che il Signor Neri è autorizzato ad effettuare le operazioni di cambio allo sportello. Ovviamente se il Signor Neri appare nell'estratto RC quale persona che può rappresentare la società con diritto di firma individuale, tale dichiarazione non è necessaria.</p>
<p>Effettuare l'operazione</p>	<p>Effettuare l'operazione</p>
<p>Archiviare e conservare la documentazione per 10 anni</p>	<p>Archiviare e conservare la documentazione per 10 anni</p>

Nota: quando si ha a che fare con un altro intermediario finanziario (Fiduciaria, Ufficio Cambi, etc.) è sempre bene che il cambista si accerti che la controparte sia regolarmente iscritta ad un OAD o alla FINMA. Se non lo fosse il cliente vi deve indicare i motivi per i quali non è iscritto. Di questa spiegazione è bene che teniate nota nel dossier.

Ad esempio un intermediario finanziario può non essere iscritto ad una OAD o alla FINMA perché non svolge attività soggetta alla LRD, o la svolge marginalmente e sotto i limiti dell'Ordinanza per l'esercizio a titolo professionale dell'attività di IF (comunemente detta OAIF FINMA).

Potete verificare se una società è iscritta ad un OAD accedendo semplicemente al sito della FINMA al seguente indirizzo:

<http://www.finma.ch/i/beaufsichtigte/sro/Pagine/sro-mitglieder.aspx>

Per semplicità potete accedere anche al sito della nostra associazione (www.oadfct.ch) che riporta nella pagina principale sotto le novità di carattere generale il link diretto al motore di ricerca della FINMA.

Rammentiamo che la lista degli IFDS direttamente iscritti alla FINMA è pubblica e scaricabile sia in formato PDF che in formato excel sul sito della FINMA selezionando le seguenti opzioni di menu dalla pagina principale della FIMA (www.finma.ch):

menu principale: ISTITUTI

menu a sinistra: ISTITUTI AUTORIZZATI

scorrere la pagina fino alla voce: BLANCHIMENT D'ARGENT e scaricare il file excel o pdf dell'elenco degli IFDS.

Vediamo ora quali sono i dati ed elementi da raccogliere per una corretta identificazione della clientela:

Identificazione della persona fisica o di imprese individuali	
AFFILIATO OAD FCT	IFDS
Copia di un documento di identità valido (per l'elenco dei documenti ammessi vedi sopra)	Copia di un documento di identità valido (per l'elenco dei documenti ammessi vedi sopra) sul quale poi apporre il timbro "copia conforme all'originale" con data e firma dell'IFDS
Nome e Cognome Data di nascita indirizzo del domicilio numeri di telefono	Nome e Cognome Data di nascita indirizzo del domicilio numeri di telefono Cittadinanza

Identificazione della persona giuridica o di una società di persone	
AFFILIATO OAD FCT	IFDS
Copia dell'estratto del registro di commercio (eventualmente ripreso anche da Zefix) o da altre banche dati pubbliche o private affidabili che rispecchi lo stato sociale attuale.	Copia dell'estratto del registro di commercio (eventualmente ripreso anche da Zefix) o da altre banche dati pubbliche o private affidabili Non più vecchio di 12 mesi. Ricordarsi di apporre sempre il timbro "conforme all'originale" con data e firma dell'IFDS.

1.3 L'obbligo di conservazione dei documenti

L'obbligo di conservazione dei documenti ha due scopi principali:

Il primo e ricorrente è quello di permettere al revisore dell'ufficio cambi (sia esso affiliato all'OAD FCT che alla FINMA) di poter agevolmente esaminare le transazioni soggette ad obbligo di identificazione e chiarimento e di poter ritrovare facilmente la relativa documentazione di appoggio.

Il secondo scopo, fortunatamente meno ricorrente, ma ben più importante è quello di permettere ad una autorità (di regola una autorità inquirente – polizia, magistratura cantonale e/o federale, etc.) di ottenere informazioni relative a persone e transazioni. Per adempiere a quest'obbligo, che permette all'IF di dimostrare sia la propria buona fede che il corretto agire,

ogni cambiista deve essere in grado sulla base di un nominativo fornito dall'autorità di ricostruire tutte le operazioni (soggette a obbligo di identificazione) fatte da questa persona sia in qualità di Controparte che di AED. Inoltre deve avere una serie di operazioni con importo e data l'IF deve essere in grado di risalire all'AED rispettivamente alla controparte che si è a suo tempo a lui presentata e da quella informazione risalire a tutte le operazioni.

La documentazione sia essa in forma cartacea e/o informatica deve essere accessibile in un tempo congruo e deve essere depositata in Svizzera. Nel caso di documentazione informatica i server (o una loro copia sempre aggiornata) devono essere in Svizzera.

Si rammenta per gli IFDS (quindi coloro autorizzati dalla FINMA) che l'ORD FINMA prevede una facilitazione per la clientela che effettua operazioni ricorrenti superiori ai 5'000 franchi. Vi rimandiamo all'art. 45 dell'ORD FINMA che statuisce che in casi di ricorrenze si può prescindere dall'identificazione della clientela ogni volta utilizzando i dati già in nostro possesso. Ciò vale anche per gli affiliati all'OAD FCT anche se non esplicitamente specificato nei nostri regolamenti. Ciò comunque non significa che la fiche di cambio non deve essere effettuata e compilata integralmente. Si tratta solo di una facilitazione amministrativa nella raccolta degli altri dati e del documento di identità.

Esempio di Fiche di cambio:



Cambio Esempio SA

Fiche di cambio (per importi superiori a CHF 5'000)

Acquisto/Vendita

Importo in Franchi:	<input type="text"/>	Importo in valuta:	<input type="text"/>
Nome e Cognome:	<input type="text"/>	Data di nascita:	<input type="text"/>
Via e Nr.:	<input type="text"/>	NAP e Località:	<input type="text"/>
Paese:	<input type="text"/>	Documento:	C.I. / Passaporto/ Altro
Origine dei fondi:	<input type="text"/>		

Con la firma della presente dichiaro di essere il beneficiario economico dell'operazione / che il beneficiario economico é la persona sotto indicata. Dichiaro inoltre che i fondi da me presentati per l'operazione di cambio non sono frutto di attività criminale ai sensi della Legge Svizzera contro il riciclaggio di denaro.

(firma del cliente)

Indicazioni sul beneficiario economico:

Nome e Cognome:	<input type="text"/>	Data di nascita:	<input type="text"/>
Via e Nr.:	<input type="text"/>	NAP e Località:	<input type="text"/>
Paese:	<input type="text"/>	Documento:	C.I. / Passaporto/ Altro

(firma della controparte)

2. Obbligo di chiarimento speciale

Nell'ambito delle operazioni di cambio il cambiista si trova confrontato con eventi particolari che necessitano di chiarimenti più approfonditi rispetto alla semplice raccolta della documentazione di identificazione. Questa procedura prende il nome di "obbligo di chiarimento speciale".

La norma legale che regge questo dovere è la seguente:

Art. 6 LRD	1 L'intermediario finanziario è tenuto ad identificare l'oggetto della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'estensione delle informazioni da raccogliere è funzionale del rischio rappresentato dalla controparte.
Obbligo di chiarimento	2 L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se: <ul style="list-style-type: none"> a) La transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta; b) Vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinq. cpv. 1 CP).

A seguito di questa norma di carattere generale i vari OAD e la FINMA hanno elaborato delle disposizioni più precise che spiegano in maniera più o meno dettagliata quando l'obbligo di chiarimento speciale deve essere effettuato.

2.1 L'obbligo di chiarimento speciale per gli affiliati OAD FCT

L'obbligo di chiarimento speciale è disciplinato dall'art. 33 del ROAD, che per praticità riportiamo qui di seguito integralmente:

Art. 33 Obbligo speciale di chiarimento	¹ L'intermediario finanziario ha un obbligo speciale di chiarimento se la relazione d'affari:
Relazioni d'affari a	a) coinvolge persone politicamente esposte (PEP), così come definite

rischio accresciuto

- all'art. 2 lettera a) dell'Ordinanza FINMA (ORD-FINMA)
- b) coinvolge in maniera diretta o indiretta persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o operanti in uno stato figurante sulla lista dei paesi non cooperativi del GAFI;
 - c) appare inusuale oppure è da considerarsi a rischio accresciuto ex art. 33 bis ROAD;
 - d) vi siano indizi che la stessa sottostà alla facoltà di disporre di una organizzazione criminale;
 - e) se esistono elementi di sospetto che la relazione serva a finanziare il terrorismo (ex art. 260 quinquies cpv. 1 CP).

Sulle transazioni

² L'intermediario finanziario ha un obbligo speciale di chiarimento se nell'ambito della relazione d'affari:

- a) emergono aspetti inusuali, una lista non esaustiva dei quali è contenuta nella direttiva sugli indizi di riciclaggio, parte integrante del presente regolamento.
- b) vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260 ter nr. 1 CP) o servano al finanziamento del terrorismo (Art. 260 quinquies cpv. 1 CP).

In particolare un chiarimento speciale sulla transazione deve sempre essere effettuato, a meno che la sua legalità sia manifesta, quando:

- a) liquidità, titoli al portatore oppure metalli preziosi il cui valore supera i 100'000.- franchi sono conferiti, versati o prelevati attraverso una sola operazione o più operazioni che sembrano connesse tra di loro;
- b) tramite una o più transazioni che sembrano legate tra loro vengono conferiti, versati o prelevati titoli al portatore, denaro in contanti o metalli preziosi per un valore troppo elevato rispetto all'attività commerciale e la situazione finanziaria della controparte;
- c) egli riceve da un corrispondente o per corrispondenza del denaro o altri mezzi di pagamento e vi sono dei motivi per ritenere che non provengano dalla sua controparte, a meno che il trasferimento di denaro avvenga per il tramite di un istituto bancario che sottostà ad una sorveglianza ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. d LRD, oppure ad una vigilanza equivalente.

Modalità

³ Il comitato direttivo dell'OAD FCT ha a tal proposito emanato una direttiva, parte integrante del presente regolamento, sulle misure da adottare per ottemperare ai doveri di diligenza nell'ambito dell'identificazione della clientela e al disposto dell'art. 6 LRD.

Obbligo speciale di chiarimento nelle operazioni dell'art. 18 bis ROAD (Money Transfer)

⁴ I trasferimenti di denaro e di valori ai sensi dell'art. 18 bis del presente regolamento, sono considerati come relazioni d'affari comportanti un rischio elevato e sono sottoposti all'obbligo speciale di chiarimento dell'art. 6 LRD, quando una o più transazioni, che sembrano legate tra di loro, raggiungono o superano l'importo di 5'000 franchi. In questo caso l'Intermediario Finanziario esige dalla controparte ordinante il nome, cognome e l'indirizzo del destinatario.

⁵ Se si presenta un altro caso previsto dall'art. 6 LRD o dai cpv. 1, 2 e 3 del presente articolo, l'Intermediario finanziario deve operare il chiarimento speciale anche se la somma fissata nel cpv. 4 non è raggiunta.

Art. 33 bis Relazioni d'affari a rischio accresciuto

1 In funzione dell'attività commerciale dell'affiliato all'OAD FCT entrano in considerazione i criteri seguenti per definire una relazione d'affari a rischio accresciuto:

- a) la sede o il domicilio della controparte e/o dell'AED oppure la loro nazionalità;
- b) il tipo e il luogo dell'attività commerciale della controparte e/o dell'AED;
- c) l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'AED;
- d) il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
- e) l'ammontare dei valori patrimoniali depositati;
- f) l'ammontare dei valori patrimoniali movimentati;
- g) il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti;
- h) la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di società di sede.

Art. 34 Informazioni in caso di chiarimento speciale

¹ Se si rende necessario un chiarimento speciale l'intermediario finanziario ottiene le informazioni seguenti:

- a) data, scopo e genere della transazione;
- b) ammontare, divisa e origine dei valori patrimoniali depositati;
- c) relazione bancaria (incl. numero di conto) e/o numero di carta di credito

² L'intermediario tiene in forma scritta i risultati degli accertamenti.

Nota: gli articoli del ROAD qui sopra esposti rappresentano la versione attuale del documento che non è ancora online sul nostro sito perché la fase di approvazione del documento presso la FINMA non è ancora ultimata.

Da un profilo pratico

Da un profilo pratico cosa deve fare l'IF:

1. utilizzare il formulario di chiarimento speciale fornito dall'OAD FCT (o documento equivalente che contenga le medesime informazioni);
2. raccogliere tutti i documenti probatori relativi al modulo compilato;
3. si auspica che tale documentazione venga classata assieme al dossier generale del cliente in maniera tale da poter essere subito reperita.

Modello di modulo di chiarimento speciale (il documento in formato word è liberamente scaricabile dal nostro sito internet www.oadfct.ch sotto la rubrica documentazione):

**ALLEGATO AL
PROFILO DEL CLIENTE**

Obbligo speciale di chiarimento ai sensi dell'art. 6 e seguenti LRD ed art. 33 e seguenti ROAD.

Generalità del cliente			
Numero cliente:		Cognome:	
Nome:		Ragione sociale:	
Chiarimento dell'operazione			
Data dell'operazione:			
Ammontare e valuta dell'operazione:			
Eventuale istituto bancario:			
Motivi che inducono al chiarimento speciale:			
Spiegazioni del cliente (eventuale documentazione comprovante le spiegazioni del cliente deve essere allegata al presente documento):			

Esempi di situazioni che comportano l'obbligo di utilizzo del modulo di chiarimento speciale:

1. Transazioni per contanti (o mediante titoli o altri valori di pari importo) superiori o pari a 100'000 franchi:
 - Richiedere spiegazioni circa l'origine dei fondi.
 - Comprovare, per quanto possibile, le affermazioni del cliente con documenti probatori.
 - Nel caso in cui sorga il dubbio che il nostro cliente sia l'effettivo proprietario dei fondi/dell'operazione compilare anche una specifica dichiarazione nella quale il cliente attesti e firmi di essere l'AED dei beni.

2. operazioni inusuali

Si veda anzitutto la lista degli indizi particolari (motivi di dubbio) reperibile sul nostro sito nella rubrica documenti.

Per tutte le operazioni superiori ai 100'000 franchi, la cui legalità non é manifesta, deve essere compilato il modulo di chiarimento speciale.

Riassunto schematico relativo agli obblighi di identificazione e di chiarimento:

CHIARIMENTO SPECIALE

NESSUN OBBLIGO PER OPERAZIONI DI MANIFESTA LEGALITA'

OBBLIGO PER I SEGUENTI CASI:

a) sui titolari delle transazioni:

- se sono PEP (Persone Politicamente Esposte)
- persone fisiche o giuridiche in paesi GAFI
- appare inusuale
- facoltà di disporre da parte organizzazioni criminali o che servono a finanziare il terrorismo

b) sulle transazioni:

- aspetti inusuali come a lista sugli indizi di riciclaggio
- indizi che sottostanno alla facoltà di disporre di organizzazioni criminali o possano servire per finanziare il terrorismo.
- liquidità > 100'000 Fr.
- incongruenza con la situazione patrimoniale nota
- sussistono motivi per ritenere che i fondi non provengano dalla controparte → dichiarazione sull'AED + chiarimento speciale

2.2 Obbligo di chiarimento speciale per gli IFDS

Il concetto che regola l'obbligo di chiarimento speciale per gli IFDS è il medesimo. Essi però non devono fare ovviamente riferimento al nostro ROAD bensì dai disposti previsti nella ORD – FINMA dall'articolo 12 all'art. 19 contenute nella sezione 5.

Anzitutto la FINMA chiede ai propri IFDS di procedere ad una classificazione della clientela suddividendola a norma dell'art. 12 in relazioni d'affari a rischio superiore e in base all'art. 13 in transazioni d'affari a rischio superiore.

Riportiamo qui di seguito il testo dei due articoli dell'ordinanza (ORD-FINMA):

Relazioni a rischio superiore:

Art. 12 Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore

1 L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano rischi superiori.

2 In funzione dell'attività commerciale dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- a. la sede o il domicilio della controparte e/o dell'avente economicamente diritto oppure la loro nazionalità;
- b. il tipo e il luogo dell'attività commerciale della controparte e/o dell'avente economicamente diritto;
- c. l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto;
- d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
- e. l'ammontare dei valori patrimoniali depositati;
- f. l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- g. il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti;
- h. la complessità delle strutture, in particolare attraverso l'utilizzo di società di sede.

3 Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte e quelle con banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero effettua operazioni quale banca corrispondente sono considerate in ogni caso a rischio superiore.

4 L'intermediario finanziario determina le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore conformemente ai capoversi 2 e 3 e le designa come tali per l'uso interno.

Transazioni a rischio superiore:

Art. 13 Transazioni che comportano un rischio superiore

1 L'intermediario finanziario stabilisce criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano rischi superiori.

2 In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- a. l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
- b. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari;
- c. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili.

3 Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le transazioni mediante le quali all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a 100 000 franchi in una

volta o in modo scaglionato.



Per tutte le operazioni che adempiono alle casistiche qui sopra riportate l'IFDS deve procedere ad effettuare il chiarimento speciale a norma dell'art. 14 dell'ORD FINMA. In particolare l'IFDS deve chiarire quanto segue:

- se la controparte e l'AED sono la stessa persona
- l'origine dei fondi
- scopo dell'utilizzo dei valori patrimoniali che vengono presentati per il cambio
- il retroscena economico dell'operazione
- origine del patrimonio della controparte e dell'AED
- attività professionale della controparte e dell'AED
- chi controlla le persone giuridiche
- se la controparte o l'AED sono persone politicamente esposte (PEP), allo stato attuale solo PEP stranieri.

Il catalogo degli elementi degli art. 12 e 13 sopra riportati è applicabile a tutti gli IFDS e quindi in alcune delle casistiche riportate il cambiista ha difficoltà a riconoscersi.

Quali elementi principali di un rischio accresciuto ci sentiamo di potervi illustrare i seguenti:

- TUTTE le operazioni di cambio superiori a 100'000 franchi
- Operazioni di cambio di importi rilevanti in apparente contrasto con la professione svolta dal cliente (ad esempio un addetto alle pulizie che cambia 30'000 franchi in euro)
- Ripetitività delle operazioni non in relazione ad esempio al cambio di uno stipendio (ad esempio un cliente che ogni settimana si presenta per cambiare somme superiori a 5'000 franchi).
- La richiesta di non procedere all'identificazione di operazioni superiori a 5'000 perché il cliente è già conosciuto (si ricorda che l'identificazione deve avvenire ad ogni operazione)
- L'incongruenza dell'operazione di cambio in sé (ad esempio un residente CH che chiede di cambiare euro in dollari)

Ed infine da non dimenticare che il segnale più importante lo dà “la pancia”. Il cambiista conosce la propria clientela e il proprio mercato, è in grado di identificare in maniera istintiva il cliente che propone o richiede operazioni “strane”.

Anche la FINMA ha elaborato una propria lista di indizi di riciclaggio che potete trovare al termine dell'ORD-FINMA.

La documentazione che il cambiista deve raccogliere nell'ambito di questi chiarimenti speciali corrisponde a quella richiesta agli affiliati del nostro OAD. In buona sostanza si tratta di mettere per iscritto le informazioni richieste e la eventuale documentazione fornitaci dal cliente a giustificazione dell'operazione (vedi elenco dell'art. 14 ORD FINMA).

Tutta la documentazione utilizzata per adempiere all'obbligo speciale di chiarimento deve ovviamente essere conservata unitamente al dossier del cliente per 10 anni.

3. Obblighi di diligenza nell'ambito del Money Transfer

Gli obblighi generali di diligenza non si differenziano da quelli illustrati dettagliatamente nelle pagine che precedono. Ci sembra superfluo stare ad illustrare ancora quanto già sopra riportato. Procediamo quindi ad illustrarvi unicamente quelle che sono le particolarità e le differenze tra una operazione di cambio e una di money transfer.

Il cliente che desidera spedire denaro in Svizzera o all'estero è soggetto ad identificazione indipendentemente dall'importo spedito. In altre parole si identifica chiunque anche se invia solo un franco.

Un'altra differenza è data dal limite dal quale scatta l'obbligo di effettuare un chiarimento speciale. Se per i cambiisti questa soglia è fissata ai noti 100'000 franchi o all'inusualità dell'operazione, per il money transfer, oltre al criterio dell'inusualità vi è pure una soglia molto inferiore e che è fissata a franchi 5'000.

Gli elementi da raccogliere per il chiarimento speciale sono i medesimi di quelli visti in precedenza con l'aggiunta della seguente informazione:

Nome, Cognome ed indirizzo del destinatario.

4. Rinnovo dell'identificazione

Nel caso in cui durante la relazione d'affari, si pensi in particolare a clienti continuativi, sorgano dubbi circa l'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto bisogna procedere al rinnovo dell'identificazione. Tale procedimento avviene ripetendo la procedura di identificazione effettuata al momento dell'apertura della relazione d'affari.

5. Obbligo di comunicazione e blocco in caso di sospetto ex. Art. 9 e 10 LRD

E' impossibile addentrarci in questa problematica senza riportare integralmente il testo degli articoli di legge della LRD concernenti l'obbligo di comunicazione e blocco. Gli stessi sono identici sia per gli affiliati all'OAD FCT che per gli autorizzati FINMA.

Art. 9 Obbligo di comunicazione

1 L'intermediario finanziario che:

- a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:
 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP,
 2. provengono da un crimine
 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o
 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
- b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

Nelle comunicazioni di cui al capoverso 1 deve figurare il nome dell'intermediario finanziario. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

2 Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

Art. 10 Blocco dei beni

1 L'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9.

2 Deve protrarre il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per cinque giorni feriali a contare dalla comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

Art. 10a Divieto d'informazione

1 Durante il blocco dei beni da lui deciso, l'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione di cui all'articolo 9.

2 Se non può procedere lui stesso al blocco dei beni, può informare l'intermediario finanziario sottoposto alla presente legge in grado di procedervi

3 Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione di cui all'articolo 9, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari:

- a. forniscono a un cliente servizi comuni nell'ambito della gestione dei suoi beni in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure
- b. appartengono al medesimo gruppo di società.

4 L'intermediario finanziario che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sottostà al divieto d'informazione di cui al capoverso 1.

Art. 11 Esclusione della responsabilità penale e civile

1 Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all'articolo 9 o procede a un blocco dei beni di cui all'articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

2 Il capoverso 1 si applica anche agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 CP e agli organismi di autodisciplina che effettuano denunce ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4.

Sinteticamente possiamo riassumere gli articoli che precedono come segue:

Nel caso di un fondato sospetto di essere confrontati con una operazione di riciclaggio il cambiista deve effettuare la comunicazione al MROS.

Se è in possesso del denaro (ad esempio perché gli è stato bonificato su di un suo conto) deve procedere al blocco dello stesso.

Non può avvisare nessuno, nemmeno il cliente, dell'avvenuta comunicazione. In caso di problemi può rivolgersi al MROS (ad esempio se il cliente dovesse presentarsi in ufficio e pretendere il proprio denaro) che gli dirà come comportarsi.

Il MROS nel termine di 5 giorni lavorativi comunica al cambiista se la sua segnalazione è stata inoltrata alla magistratura oppure se può continuare ad operare normalmente.

Nel caso di un sospetto di riciclaggio, senza che tale sospetto raggiunga un grado di certezza tale da fare scattare l'obbligo di comunicazione, il cambista può avvalersi del diritto di comunicazione ex art. 305 ter CP.

In entrambi i casi, sia di obbligo di comunicazione che di diritto di comunicazione, il cambista non potrà essere oggetto di procedimenti penali o civili da parte del cliente per la comunicazione effettuata.

Nelle operazioni di cambio le particolarità risiedono nel fatto che :

- a) nel 99.9 % dei casi i beni non possono essere bloccati perché non sono più nelle disponibilità del cambista
- b) il cambista ha frequentemente migliaia di clienti registrati nella propria banca dati e non gli è possibile ricordare tutti i nomi.

La comunicazione va effettuata anche se i valori patrimoniali non possono essere bloccati perché già cambiati e consegnati al cliente. Una comunicazione andrebbe effettuata anche per gli ex clienti che magari sono anni che non si presentano per effettuare nuove operazioni. Non si chiede in questo caso al cambista di effettuare il poliziotto ma se viene in possesso di informazioni che potrebbero fare scattare un obbligo di segnalazione e gli pare che la persona coinvolta fosse stata suo cliente, ecco che una verifica si impone e se positiva si dovrà procedere alla segnalazione al MROS.

A monte di una segnalazione vi è sempre un chiarimento speciale. Chiarimento speciale che scatta quando si viene a sapere che il cliente (o ex cliente) potrebbe essere coinvolto in operazioni illegali.

La fonte delle informazioni già è un indicatore sulla fondatezza della notizia. Prendiamo ad esempio una notizia apparsa sul Corriere del Ticino e una notizia apparsa su un giornale scandalistico, oppure un sentito dire da altre persone. Della veridicità della prima posso essere abbastanza sicuro, la seconda è da verificare con altre fonti.

Non è mai facile, per casi non lampanti, definire dove e quando un sospetto diventa fondato. In ogni caso si rammenta che a fianco dell'obbligo di chiarimento v'è il diritto di comunicazione che aiuta l'IF nel caso in cui i sospetti vi siano ma la loro fondatezza non ne è certissima.

Vedremo in seguito alcuni esempi di obbligo di comunicazione.

5.1 Obbligo di comunicazione e reati fiscali

I classici reati fiscali (sottrazione d'imposta e frode fiscale) non sono reati che in Svizzera oggi danno luogo ad un obbligo di comunicazione a norma dell'art. 9 LRD. L'obbligo di comunicazione vige però per due reati fiscali qui sotto descritti:

a) Contrabbando organizzato ai sensi dell'art. 14 cpv. 4 DPA

Si tratta del contrabbando per mestiere e si riferisce esclusivamente al traffico di merci. Si tratta in questo caso di una truffa in materia di prestazioni e tasse ai sensi del diritto penale amministrativo. Se la persona agisce come membro di una banda costituitasi per commettere sistematicamente questo tipo di reati, si tratta in questo caso di truffa qualificata e pertanto secondo il nostro ordinamento giuridico un crimine e di conseguenza scatta l'obbligo di comunicazione e blocco.

b) Frode carosello

Non dovrebbero essere reati che interessano la vostra attività, nondimeno sinteticamente si tratta una truffa all'IVA che per il tramite di società fittizie evadono l'IVA da pagare e permettono agli altri partecipanti al carosello di recuperare l'IVA all'acquisto. Anche in questo caso si ravvisa il reato di truffa che secondo il nostro ordinamento giuridico è un crimine e pertanto sottoposto all'obbligo di comunicazione.

6. Casistiche classiche nell'ambito delle operazioni di cambio e di money transmitting

6.1 Esempi di operazioni di cambio classiche

Esempio 1: Il signor X si presenta nel vostro ufficio e vi chiede di cambiargli un importo di franchi 1750 in euro. Come procedo ?

Per gli IFDS devo semplicemente registrare l'operazione sul giornale delle operazioni.
Per gli affiliati all'OAD FCT non devo effettuare nulla di particolare.

Esempio 2: Il signor X si presenta quattro giorni di fila a cambiare un importo di 1'500 franchi in euro. Come procedo ?

Per gli IFDS devo marcare sul registro ogni operazione di cambio fatta.

Appena mi accorgo che con queste operazioni supero la soglia di franchi 5'000 dovrei procedere all'identificazione del cliente anche se la singola operazione non ha mai superato il limite imposto.

Non ci risulta esista una prassi che indichi in quanto tempo le operazioni di cambio debbano svolgersi per poter essere sommate le une alle altre. Si deve far capo al buon senso e si può fare riferimento alla prassi in vigore in alcuni paesi esteri che fissa un limite temporale di 7 giorni.

Esempio 3: Il Signor X si presenta per effettuare una operazione di cambio di 120'000 franchi. Come procedete ?

Si procede con l'identificazione della controparte e dell'AED secondo quanto descritto nel capitolo 2 del presente testo. Quindi alla raccolta delle informazioni sul cliente e del documento di identità (per gli IFDS con apposizione del timbro "conforme all'originale", data e firma), inoltre trattandosi di una operazione superiore ai 100'000 franchi per contanti è obbligatorio procedere ad un chiarimento speciale. In particolare va chiesta al cliente l'origine dei fondi, la comprova delle sue affermazioni e l'eventuale utilizzo.

Nella pratica abbiamo potuto frequentemente riscontrare operazioni di una certa rilevanza nel caso di pagamenti di capitale del secondo pilastro. Ecco che in simili situazioni è bene raccogliere copia del conteggio della cassa pensione. Se i fondi per contro provengono da un conto nominativo del cliente ecco che una fotocopia della fiche di prelievamento unitamente alle spiegazioni fornite dal cliente è sufficiente.

Diverso il caso di un cliente che vuole effettuare una grossa operazione di cambio e non è in grado di fornirvi delle spiegazioni convincenti comprovate da giustificativi d'appoggio. Ecco che in tal caso siamo dell'avviso che l'operazione di cambio, ancorché non confrontati con un sospetto di riciclaggio, andrebbe rifiutata.

Esempio 4: Il Signor Rossi si presenta da voi ogni mese per effettuare il cambio di franchi in euro del proprio stipendio che ammonta a franchi 5'500 mensili netti.

Si deve procedere all'identificazione del cliente secondo quanto già ampiamente illustrato in precedenza la prima volta, mentre per i mesi seguenti non è necessario effettuare nuovamente l'identificazione ma ci si può avvalere dei documenti e delle informazioni già raccolte in precedenza. E' però necessario che per ogni operazione venga allestita la necessaria fiche di cambio.

Esempio 5: il frontaliere Rossi si presenta mensilmente nel vostro ufficio per cambiare il proprio stipendio in euro. Ogni mese vi presenta per il cambio un importo di circa 4'000 franchi. Come si procede ?

Come già detto in precedenza non vi è necessità di procedere all'identificazione del cliente. L'IFDS dovrà registrare le singole operazioni nel giornale di cambio.

E' verosimile che il mese di dicembre il cliente vi presenti un importo da cambiare superiore ai 5'000 franchi a causa della tredicesima. Cambia qualcosa ?

Purtroppo la legge e le relative ordinanze (e regolamenti per gli OAD) non ammette eccezioni all'obbligo di identificazione per operazioni superiori a 5'000 franchi. Quindi anche se conoscete il cliente e sapete che cambia lo stipendio e che l'importo che vi porta non è altro che lo stipendio di dicembre più la tredicesima, dovete procedere alla sua identificazione secondo quanto già descritto in precedenza.

6.2 Operazioni classiche nell'ambito del money transfer.

Spesso le operazioni di trasferimento sono di entità relativamente modesta, ciò non toglie che bisogna in ogni caso prestare la massima attenzione alla clientela e all'origine dei fondi. Si rammenta che l'obbligo di chiarimento speciale in questo caso scatta dai 5'000 franchi mentre l'obbligo di identificazione è sempre dato.

Esempio 1: Il Signor T viene presso il vostro ufficio e vi chiede di trasferire la somma di dollari 700 presso un vostro corrispondente a New York. Come procedete ?

Si procede all'identificazione del cliente e all'accertamento dell'AED secondo le modalità più volte descritte nel testo e si effettua l'operazione di trasferimento.

Esempio 2: Il Signor LT si presenta nel vostro ufficio per inviare alla Signora BG in Brasile l'importo di 5'700 franchi. LT e BG non sono parenti. Come vi comportate ?

In questo caso si procede all'identificazione del cliente nonché al chiarimento speciale trattandosi di una operazione superiore ai 5'000 franchi. Nell'ambito del chiarimento speciale va chiesto al cliente da dove provengono i fondi, il motivo del trasferimento e la sua relazione con il beneficiario non trattandosi di una parente. Delle spiegazioni del cliente si terrà nota nei propri atti.

Esempio 3: Il Signor Abdul vuole inviare 2'500 franchi a favore di una associazione culturale con sede in Siria. Come vi comportate ?

25

Si procede all'identificazione del Signor Abdul e ad una verifica che l'associazione beneficiaria non sia inclusa in una qualche lista emesse dall'autorità politica che ha decretato l'embargo verso determinati paesi e/o persone.

Qualora il nominativo dell'associazione apparisse in una delle liste ecco che l'operazione di money transfer non può essere effettuata e va effettuata una comunicazione all'ufficio della SECO ed eventualmente al MROS. A tal proposito si rimanda al sito della SECO (www.seco.admin.ch) alla rubrica "Sanzioni/Embarghi".

A tale proposito ci permettiamo attirare la vostra attenzione sul contributo dell'ufficio di comunicazione (MROS) che abbiamo allegato al testo del seminario nel quale viene spiegato in maniera dettagliata il comportamento che un IF deve tenere in relazione alle ordinanze urgenti del Consiglio Federale.

7. Casistiche particolari

7.1 Casistiche particolari nell'ambito delle operazioni di cambio

Vi portiamo alcuni esempi di casistiche particolari da noi riscontrate nei nostri anni di attività .

Esempio 1: Il Signor X si presenta nel vostro ufficio cambio con un plico di biglietti da 10 e 20 franchi (o euro o dollari, la valuta in questo caso non è rilevante, così come non è rilevante l'operazione di cambio) e vi chiede di cambiarli in pezzature più grosse.

Si tratta molto probabilmente di un tentativo di “smurfing”. Lo smurfing nell'ambito del cambio è un meccanismo di pre-lavaggio del denaro sporco mediante il quale il criminale cerca di cambiare il ricavato della propria attività criminale - spesso traffico di stupefacenti - composto da grosse quantità di denaro di piccole pezzature in una minore quantità di biglietti di grossa pezzatura che saranno poi oggetto del vero e proprio riciclaggio. Ad esempio mediante operazioni di cambio regolari presso altri cambisti per importi sempre inferiori alle soglie fissate per l'identificazione.

In generale le operazioni di smurfing tendono a spezzettare in importi sotto la soglia degli obblighi identificativi ricavi da attività criminali che non potrebbero essere ripuliti in un'unica operazione.

Esempio 2: Il Signor XY si presenta presso il vostro ufficio per effettuare una operazione di cambio di 6'000 franchi. Avete nel passato già servito e identificato il cliente. Egli vi chiede per motivi di discrezionalità di non allestire la fiche di cambio. Come vi comportate ?

In questo caso purtroppo non potete accettare l'operazione. L'obbligo di allestire la fiche di cambio, considerato l'importo superiore ai 5'000 franchi, è assoluto e non può essere tralasciato. Potete evitare di consegnare copia della fiche al cliente ma non potete esimervi dal disporre di una copia della stessa nel vostro dossier.

In tal caso va inoltre verificato che il documento di identità in vostro possesso sia ancora valido così come i dati riguardanti il cliente siano ancora attuali.

Come vi comportate se il cliente vi chiedesse invece di spezzettare l'operazione in due in maniera che le due operazioni di cambio siano inferiori al limite dell'identificazione e pertanto senza obbligo di allestire nessun documento ?

In questo caso NON potete accettare di effettuare l'operazione. Se accettaste violereste in maniera grave i doveri di diligenza, l'ORD LRD (per gli IFDS) risp. il ROAD (per gli affiliati OAD).

Rammentiamo che per esperienza nell'ambito di indagini penali l'accusato, anche per migliorare la propria posizione, non esita a descrivere in maniera dettagliata quanto da lui effettuato e pertanto qualora vi foste prestati per operazioni non conformi vi sarebbe un concreto rischio di essere lo stesso chiamati a fornire spiegazioni. Se avrete agito correttamente nessuno potrà imputarvi alcunché.

Proseguendo nell'esempio avete effettuato l'operazione di 6'000 franchi, allestendo la fiche e consegnandola al cliente. Venite in seguito a sapere che il cliente è stato arrestato per traffico di stupefacenti e per non effettuare la comunicazione stracciate la fiche da voi elaborata inserendo nei vostri documenti due fiche di importo minore e sotto il limite di identificazione.

Si tratta, come quello precedente, di un grave caso di violazione dei doveri di diligenza, con particolare riferimento alla violazione dell'obbligo di conservare la documentazione e ad una violazione dell'obbligo di comunicare. Aggravato dalla distruzione della documentazione. Non escludiamo che casi del genere possano avere per l'IF dei risvolti penali. Per gli affiliati all'OAD FCT un tale comportamento potrebbe essere sufficiente a decretarne sia una sanzione pecuniaria che l'esclusione dall'Organismo.

Esempio 3: Il Signor XY vi contatta e vi chiede se può versare un importo tramite bonifico bancario che passerà a prelevare in franchi svizzeri presso il vostro ufficio nei prossimi giorni. Accettate di effettuare l'operazione e ricevete dopo 2 giorni 30'000 euro sul vostro conto provenienti da una banca inglese da un conto intestato alla ZZ Ltd con sede in Nebraska (USA). Il cliente si presenta al vostro ufficio e vi chiede di prelevare il corrispettivo in franchi. Come vi comportate?

La fattispecie in questo caso è abbastanza complessa poiché oltre all'identificazione della persona fisica vostra controparte dovete anche verificare il retroscena economico dell'operazione. Si tratta di verificare la natura del versamento, la sua origine (non ovviamente da dove proviene, ma da cosa ha origine questo reddito), la relazione tra la ZZ Ltd. E il Signor XY e il motivo per il quale si serve dei vostri servizi.

Invitate il Signor XY a bere il caffè e gli chiedete tutto quanto precede. Egli vi fornisce le seguenti spiegazioni: “La ZZ Ltd. é mia, la utilizzo per effettuare delle fatturazioni per mie prestazioni di servizio all'estero. Ho emesso una parcella di 40'000 euro alla PincoPalla SpA di Roma per una mia consulenza che ho incassato sui conti in Inghilterra della società ZZ Ltd. Una parte di questi denari, 30'000 euro appunto, li ho fatti pervenire sul vostro conto per poterli prelevare e utilizzare per il mio sostentamento.

Come vi comportate e quali sono i documenti da raccogliere e le cautele da adottare:

In questo caso dovete raccogliere la prova che la ZZ Ltd. è effettivamente del cliente, ad esempio mediante il formulario A nel quale gli organi (consiglieri di amministrazione o direttori) vi attestano che XY è l'AED della società. A comprova della transazione vi fate consegnare una copia della fattura. Procedete all'identificazione del cliente secondo le modalità note e gli consegnate il denaro.

A questo punto siete probabilmente “complici” di una sottrazione d'imposta. La situazione potrebbe cambiare se ad esempio scopriste che XY è proprietario di una società di consulenza a Lugano attiva sia in Svizzera che all'estero. Ecco che potreste avere il legittimo sospetto di essere confrontati non più con una semplice sottrazione fiscale, reato puramente amministrativo, ma con una frode fiscale. E' legittimo presumere che tale ricavo avrebbe dovuto essere registrato nei conti della società svizzera di XY e non fatturato ed incassato tramite la società estera. La frode fiscale è un reato ben più grave, di natura penale, anche se solo delitto e non crimine (quindi nessun obbligo di blocco e comunicazione) ma che potrebbe avere spiacevoli conseguenze per chi a questa frode ha partecipato. In particolare potrebbe

esservi una complicità in frode fiscale che vi rende, davanti all'autorità fiscale, responsabili in solido del pagamento delle imposte evase e delle relative sanzioni.

In conclusione possiamo dire che si tratta di una operazione che non dovrebbe essere eseguita.

Esempio 4: Il Signor M si presenta nei vostri uffici per effettuare una operazione di cambio di 200'000 euro in franchi. Chiedete lumi sull'origine dei fondi ed egli vi comunica che si tratta del ricavato in nero di una compravendita immobiliare in Italia. Come vi comportate ?

Attualmente i delitti fiscali non sono ancora una attività a monte del riciclaggio di denaro. Si tratta però di operazioni di dubbia etica e che espongono l'IF a rischi reputazionali e giuridici sia in Svizzera che all'estero. Il nostro parere è che tali operazioni, anche in considerazione delle modifiche attualmente in fase di elaborazione che criminalizzeranno i gravi reati fiscali, non andrebbero più accettate. Nondimeno nel caso in cui abbiate una propensione al rischio più elevata e decidiate di effettuare l'operazione, è indispensabile raccogliere tutta la documentazione di appoggio ed in particolare:

- identificazione del cliente e dell'AED
- copia dell'atto di compravendita dell'immobile
- allestire una nota nella quale indicherete dettagliatamente tutte le spiegazioni fornitevi dal cliente, ed in particolare, di chi era l'immobile, dove si trovava, quale è stato il prezzo effettivo pagato, da dove provengono i soldi a contanti, etc.

Esempio 5: Il Signor M si presenta nei vostri uffici per effettuare un'operazione di cambio di 120'000 euro quale provvigione da lui percepita per una compravendita immobiliare all'estero. Come vi comportate ?

Chiedete al Signor M copia della fattura da lui emessa per l'incasso della provvigione.

Il Signor M vi presenta una fattura emessa dalla "WZ Establishment" con uffici a Milano. La fattura riporta solo l'indicazione "nostra provvigione". Come vi comportate ?

In un caso del genere si può già rilevare una incongruenza tra la forma societaria e la sua sede. Le Establishment sono notoriamente entità giuridiche del Principato del Liechtenstein e non italiane. L'indicazione sulla fattura appare troppo generica. Tutti elementi di per sé già sufficienti a rifiutare di effettuare l'operazione. Ma il nostro cambiista ha una elevata propensione al rischio e decide comunque, a norma di legge e regolamenti, di procedere. Cosa deve fare:

- Si chieda al cliente un estratto del registro di commercio italiano che certifichi l'esistenza della succursale estera della società del Principato del Liechtenstein.
- Si chieda al cliente una certificazione della società che egli è abilitato ad effettuare l'operazione di cambio.
- Si richieda una copia, o perlomeno la visione, del contratto di compravendita alla base della provvigione.

Unicamente in possesso di tali dati si potrà effettuare l'operazione di cambio, che in ogni caso andrà documentata con tutto quanto precede e con le vostre annotazioni sulle spiegazioni fornite. In mancanza di anche solo uno dei documenti poc'anzi citati l'operazione non è da effettuare.

Esempio 6: Un cliente Z vi chiede di effettuare delle operazioni di cambio da franchi in dollari per pagare delle fatture a carico di una società svizzera da lui ricevute da una ditta italiana per lavori di ristrutturazione di una proprietà in Italia. L'esistenza della ditta svizzera viene comprovata dall'esistenza dell'estratto Zefix e da una lettera dell'amministratore che conferma che Z è autorizzato ad effettuare l'operazione. A comprova dell'esistenza della prestazione vi viene consegnata copia della fattura e del contratto di appalto tra la ditta italiana e la ditta svizzera. Z nel frattempo effettua anche delle operazioni di cambio per conto proprio presso il vostro ufficio. Tempo dopo venite convocati dal Procuratore pubblico che vi interroga nella qualità di "persona informata sui fatti". Dall'indagine emerge che la società italiana era inesistente e che a monte di tutta l'operazione vi era una truffa.

In questo caso l'IF è stato in grado di produrre al giudice inquirente tutte le transazioni effettuate dal cliente sia per conto della società svizzera che per conto proprio superiori ai 5'000 franchi, nonché copie del contratto di appalto e di una delle fatture emesse dalla ditta italiana, rivelatasi a posteriori inesistente, comprovando in tal modo al giudice inquirente di aver agito conformemente alle disposizioni della LRD e anche della regolamentazione d'applicazione. Nessun addebito è stato mosso al cambiista. Se si vuol essere puntigliosi ci si potrebbe chiedere come mai la ditta svizzera per pagare una ditta italiana necessitava di dollari, nondimeno la fattura presentata era in tale valuta e quindi anche la necessità di valuta statunitense appare consona all'operazione.

Esempio 7: Venite contattati da Z della ditta XY SA con sede in Austria che vi chiede incassare per loro conto un assegno di euro 30'000 e di trasmettergli poi su di un conto a loro intestato a Londra l'ammontare, il tutto in cambio di una percentuale del 5 %. Vi mandano una copia dell'assegno per fax e vi assicurano che l'assegno vi verrà recapitato da parte un corriere. Dopo alcuni giorni si presenta nel vostro ufficio un corriere che vi consegna una busta nella quale è contenuto l'assegno assieme alle indicazioni su cui bonificare il controvalore dopo l'incasso. Prima di inviare l'assegno in banca per l'incasso vi telefona Z della ditta XY SA e vi dice che ha urgentemente bisogno i soldi e vi chiede di trasmettergli il bonifico entro 48 ore, in cambio vi propone di trattenere il 10 % in luogo del 5% promessovi prima.

Cosa dovete fare ?

Procedere all'identificazione del Signor Z e della ditta XY SA secondo le modalità previste dal nostro regolamento, rispettivamente dall'ORD FINMA.

Per gli affiliati dell'OAD bisogna richiedere una copia autenticata del documento di identità del Signor Z, un estratto del registro di commercio della XY SA.

Per gli affiliati OAD si tratta di una relazione aperta per corrispondenza quindi il documento di identità del Signor Z e l'estratto RC della XY SA sono da raccogliere con autentica notarile e apostilla.

Va chiarita l'origine dei fondi.

Ci si può domandare anche perché una ditta Austriaca si stia rivolgendo a noi. Di tutti questi chiarimenti dovete ovviamente tenere debita documentazione scritta.

Vi rammentiamo che spesso gli istituti bancari vi accreditano un assegno con la dicitura "Salvo buon fine", ciò significa che quando lo stesso viene presentato all'incasso alla banca emittente

se non coperto o falso l'importo che vi è stato accreditato vi verrà prelevato dal conto. Se avete già bonificato gli averi ai clienti siete stati truffati. In questo caso la vittima del raggio siete voi e pertanto non vi resta che sporgere denuncia presso il ministero pubblico.



Se per contro fiutate il tentativo di truffa e non abboccate, oppure la banca vi informa prima di accreditarvi l'importo che c'è qualche cosa di strano, ecco che dovete procedere immediatamente ad una comunicazione al MROS.

In se tutta l'operazione sopra descritta vi apparirà sicuramente strana. Si tratta però di un caso realmente capitato con alcune piccole differenze ad uno studio legale svizzero che si occupa di procedure d'incasso.

Altri elementi di sospetto nell'operazione sono la percentuale relativamente elevata che vi viene proposta sia in prima battuta (il 5 %) che poi quando siete messi sotto pressione per velocizzare l'operazione.

Esempio 8:

Tre persone (un uomo, una donna e un giovane) entrano assieme nel vostro ufficio di cambio. Si può capire subito che si tratta di una famiglia. Il padre consegna alla moglie e al figlio una busta e a turno si presentano allo sportello per cambiare ognuno la somma di franchi 2'000. Come vi comportate ?

La signora Giovanna è una disegnatrice di moda molto quotata che abita in Ticino. Lavora per diverse famose imprese italiane, guadagnando somme considerevoli. E' purtroppo incapace di gestire il proprio budget e giunta più di una volta sull'orlo del fallimento decide di accettare l'istituzione a suo favore di una curatela amministrativa. Il curatore, d'accordo con i suoi datori di lavoro, fa sì che ella riceva settimanalmente circa 2'000 euro. Regolarmente, 3 o 4 volte al mese viene nel vostro ufficio cambio e vi chiede di cambiare i 2'000 euro in franchi svizzeri.

Come vi comportate ?

Dopo diversi mesi che la Signora Giovanna viene nei vostri uffici vi racconta la sua storia e della curatela che ha fatto istituire a suo favore. La cosa ha un influsso su come vi comportate ?

E se Giovanna vi raccontasse di essere sotto tutela ? Cambierebbe qualche cosa ?

Svetlana, un'avvenente ucraina di 17 anni si presenta nel vostro ufficio cambi con la somma di 32'350 euro da cambiare in franchi Svizzeri. Gli chiedete da dove provengono i soldi e vi risponde che sono il frutto della sua attività. Svetlana non è né una cantante né una sportiva d'élite né una indossatrice. Alla domanda di presentare un giustificativo, Svetlana vi dice che ovviamente nel suo mestiere non si rilasciano né ricevute né vi sono contratti. Come vi comportate ?

Daniela è la nipote di Teresina. Dopo il decesso di quest'ultima rinviene in una scatola da scarpe nascosta nell'armadio della nonna la somma di 140'000 franchi. E' da anni che Daniela vuole comprarsi un appartamento di vacanza sulla riviera ligure. Dopo aver individuato l'oggetto si presenta nel vostro ufficio cambi chiedendo di cambiare l'intera somma in Euro. Come vi comportate ? Che documentazione chiedete ?

Un affiliato ci ha chiesto se fosse possibile installare presso il suo ufficio di cambio un lettore di carte di credito per permettere ai clienti di effettuare operazioni di cambio senza contanti. L'OAD FCT, ma crediamo anche la FINMA, non ha nulla da obiettare contro tale modo di operare prega però l'affiliato di verificare sempre che il proprietario della carta di credito sia la persona che si è presentata allo sportello, indipendentemente dall'ammontare cambiato, e ciò anche per evitare l'utilizzo di carte clonate o rubate a danno dei legittimi proprietari.

7.2 Casistiche particolari nell'ambito delle operazioni di money transfer

L'autorità di sorveglianza FINMA così come i ministeri pubblici hanno espresso le loro preoccupazioni per l'utilizzo da parte di organizzazioni criminali internazionali del money transfer per effettuare operazioni di riciclaggio di proventi provenienti spesso dal traffico di stupefacenti e dalla tratta di esseri umani.

E' desiderio dell'autorità, che forse verrà concretizzato in un inasprimento delle norme sul money transfer nell'ambito di una revisione della LRD e/o dell'ORD FINMA, che gli operatori inizino con il creare loro stessi delle categorie di rischio legate al paese di provenienza del cliente così come al suo status e alla sua professione.

Senza esprimere giudizi di carattere razziale o di nazionalità, l'autorità è dell'avviso che clienti provenienti da determinati paesi del centro america, dell'africa o dell'est debbano essere considerati dei clienti a maggiore rischio. In questi casi andrebbe verificata in maniera più dettagliata sia l'origine che la destinazione dei fondi per evidenziare eventuali anomalie.

Pensiamo ad esempio al richiedente d'asilo che settimanalmente invia somme anche di poche centinaia di franchi nel suo paese di origine ma comunque ben superiori alla sua possibile disponibilità.

Esempio 1:

Benoit si presenta nel vostro ufficio con la somma di 7'800 franchi che vuole trasferire in Algeria a Abdel, suo fratello. Il comportamento di Benoit è sfuggente, appare nervoso e non a suo agio. Quali domande dovete porre e che documenti avete bisogno da Benoit ?

Ogni volta che risponde alle vostre domande, Benoit si mostra sempre più nervoso ed evasivo. Come vi comportate ?

Lo stesso ragionamento è ovviamente applicabile per alcuni paesi del centro america, noti per essere piazze che fungono da piattaforma al traffico di stupefacenti. Per quanto attiene ai paesi dell'est si rammenta che in alcuni di essi è notoria l'esistenza di organizzazioni criminali che operano nei più diversi campi.

Particolare attenzione dovrebbe essere posta anche ai tentativi di smurfing, che per i money transmitter potrebbero essere evidenziate da un invio da parte di un numero diverso di persone

ad una sola entità in un paese straniero. In questo caso il provento dell'attività criminale viene spezzettato tra diverse persone che si occupano di ripulirlo mediante l'invio all'estero sempre sotto la soglia che fa scattare chiarimenti più approfonditi.



Esempio (tratto dal rapporto MROS del 2011): Un money transmitter ha segnalato una relazione d'affari che gli sembrava sospetta a causa dei versamenti di denaro contante verso Paesi africani effettuati a intervalli regolari dal cliente. L'elenco delle transazioni indica che, in poco meno di due anni, il cliente ha versato oltre 100'000 franchi ripartiti in circa 200 versamenti destinati a quasi 30 persone. La regolarità dei versamenti è emersa durante un controllo di routine. Gli importi complessivi versati risultavano poco plausibili per il money transmitter che, del resto, pur avendo avuto più occasioni per adempiere i propri obblighi di chiarimento speciale (art. 6 LRD), non aveva chiesto spiegazioni al cliente né sulla provenienza del denaro né sul retroscena economico di tali operazioni. Da ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio di comunicazione è emerso che l'autore dei versamenti è indagato per sospetta attività di passatore e tratta di esseri umani (introduzione clandestina di donne richiedenti d'asilo obbligate a prostituirsi nei paesi a noi vicini). Le indagini hanno permesso di accertare che uno dei riceventi era un residente in Svizzera già sotto gli occhi della polizia che lo sospettavano di traffico di stupefacenti. Grazie alla segnalazione del Money Transmitter si è potuta aprire una inchiesta penale.

NOTA: in un caso come questo non si può escludere che il ministero pubblico segnali il comportamento poco corretto del money transmitter (ricordiamo che ha omesso di effettuare i chiarimenti speciali) alla FINMA o al Dipartimento delle Finanze che potrebbe aprire verso il money transmitter una procedura penale amministrativa.

8. Commercio di oro/argento/gioielli e affini

Si premette che il commercio di metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio) sottoforma di lingotti, granaglie o barre è attività soggetta alla LRD indipendentemente che sia svolta con mezzi propri o mezzi di terzi. Pertanto chiunque si presenta al vostro sportello per effettuare vendite di questo metallo nelle forme poc'anzi citate va identificato e vanno raccolte tutte le informazioni così come previsto nel ROAD dell'OAD FCT risp. nell'ordinanza della FINMA.

Per gli affiliati OAD FCT l'identificazione deve avvenire secondo la direttiva di identificazione della clientela naturalmente senza la facilitazione in vigore per le operazioni di cambio, ovvero per adempiere agli obblighi di diligenza un cambiista affiliato all'OAD FCT che intende acquistare metalli preziosi nella forma sopra citata deve procedere all'allestimento completo del profilo del cliente, all'identificazione dell'origine dei fondi (nel caso concreto del metallo prezioso fornito) e nella plausibilizzazione dell'operazione.

Per gli autorizzati FINMA si rimanda agli articoli dell'ORD FINMA sull'identificazione della controparte e dell'AED.

Per contro gli acquisti di gioielli, pietre preziose, metalli lavorati (catenine, braccialetti, etc), così come eventuali oggetti di arredamento in argento o altro metallo prezioso (candelabri, posate, etc.) non sottostà alla LRD.

Tuttavia il cambiista che effettua queste operazione deve in ogni caso tutelarsi per evitare problemi nell'ambito della ricettazione. A tal proposito abbiamo contattato la polizia cantonale che ci ha raccomandato di consigliare il seguente modus operandi:

- Identificare comunque sempre la persona raccogliendo copia di una documento di identità
- Ottenere da tale persona una conferma scritta che i beni sono di sua proprietà o indicazioni sui chi ne è l'Avente Economicamente Diritto
- Effettuare sempre una fotografia o fotocopia dell'oggetto acquistato.

Con questo se dovesse risultare che gli oggetti acquistati sono della refurtiva, al cambiista non potrà venire mosso nessun rimprovero.

Va da sé che qualora il cambiista avesse dei dubbi sulla provenienza dell'oggetto, dubbi derivanti ad esempio sia dall'oggetto in sé che dalla frequenza con cui il cliente si presenta per effettuare questo tipo di operazioni, è meglio che non accetti la transazione.

Commercio di monete d'oro: non è soggetto alla LRD il commercio di monete di metallo prezioso se il loro prezzo è superiore al 5 % del loro valore facciale. Se io ad esempio acquisto un marengo d'oro, il valore facciale è di 20 franchi mentre il suo valore e prezzo reale è attualmente attorno ai 280 franchi. Ecco che il prezzo è superiore di più del 5 % del valore facciale e quindi non si tratta di una operazione soggetta alla LRD.

Se per ipotesi il prezzo fosse di 20.50. Ecco che allora sarebbe una attività soggetta alla LRD perché il valore della moneta è inferiore al 105 % del valore nominale.



Siti web di interesse:

- www.oadfct.ch
- www.finma.ch
- www.fedpol.ch
- www.csbancari.ch

Potete iscrivervi sul sito della FINMA in maniera tale da ricevere automaticamente tutte le news che vengono pubblicate.

Sul sito della fedpol (polizia federale) potete accedere alla rubrica “riciclaggio di denaro” dove potete trovare e scaricare il modulo per le comunicazione al MROS e potete consultare i rapporti annuali emessi dall’ufficio di comunicazione.

Per gli IFDS l’ordinanza FINMA in materia di riciclaggio è liberamente scaricabile al seguente indirizzo:

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c955_033_o.html

Allegati alla presentazione:

- Articolo dell’avv. Mauro Mini dal titolo “L’obbligo di comunicazione dell’art. 9 LRD: criteri ed iter di applicazione
- La prassi del MROS concernente l’obbligo di comunicazione in relazione alle ordinanze urgenti del Consiglio Federale
- Lista degli indizi di riciclaggio di denaro per gli affiliati all’OAD FCT
- Copia del modulo di comunicazione
- Esempio di fiche di cambio

ALLEGATI

L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'ART. 9 LRD: CRITERI ED "ITER" D'APPLICAZIONE

L'obbligo di comunicazione dell'art. 9 LRD: criteri ed «iter» d'applicazione

di Mauro Mini

*Dr. iur., Prof. SUPSI, giudice del Tribunale d'Appello
Riassunto dell'articolo apparso nella rivista ticinese di diritto*

Con annotazioni relative all'OAD FCT a cura di Luca Confalonieri, segretario di comitato dell'OAD FCT

2. L'obbligo di comunicazione: genesi
3. Condizioni dell'obbligo dell'art. 9 LRD
 - 3.1. Soggetto: l'intermediario finanziario
 - 3.2. Valori patrimoniali
 - 3.3. Di provenienza illecita
 - 3.4. Elemento soggettivo
 - 3.5. Esempio: sospetti semplici o fondati di riciclaggio?
4. Diritto di comunicazione
 - 4.1. Distinzione dall'obbligo
 - 4.2. Campo di applicazione residuo
5. Conclusione

2. L'obbligo di comunicazione: genesi

L'obbligo di comunicazione (Meldepflicht) dell'art. 9 LRD è certamente una norma centrale della LRD: rappresenta la principale innovazione introdotta dalla LRD con riferimento al settore bancario e parabancario.

L'introduzione di un simile obbligo non era inizialmente scontata. Il passo intermedio è consistito nell'introduzione del diritto di comunicazione (Melderecht) all'art. 305ter cpv. 2 CP.

Per aver rappresentato una tappa intermedia, finalizzata alla successiva introduzione dell'obbligo di comunicazione, il diritto di comunicare verrà ripreso alla fine di questo contributo, per determinarne il ruolo e la portata residua, dopo l'adozione dell'art. 9 LRD.

3. Condizioni dell'obbligo dell'art. 9 LRD

3.1. Soggetto: l'intermediario finanziario

L'obbligo di comunicare incombe agli intermediari finanziari, categoria questa introdotta e definita dalla LRD.

3.2. Valori patrimoniali

La nozione di valori patrimoniali è ripresa dall'art. 305bis CP, che l'ha introdotta nel nostro ordinamento giuridico. Trattandosi di una nozione acquisita, rimandiamo ai documenti preparatori ed alla dottrina relativa.

3.3. Di provenienza illecita

Presupposto dell'obbligo di comunicazione è la provenienza illecita dei valori patrimoniali, riassunta dall'art. 9 LRD in tre diversi possibili scenari:

- valori patrimoniali in relazione ad un riciclaggio,
- di provenienza criminale, o
- che sottostanno alla facoltà di disposizione di un'organizzazione criminale.

A questi tre scenari occorre aggiungere due ulteriori precisazioni, contenute all'art. 4 cpv. 2 ORD-CFB (che considera di origine criminale i valori patrimoniali che provengono dalla corruzione, dalla sottrazione di fondi pubblici, dall'abuso di autorità o dall'infedeltà nella gestione pubblica) e all'art. 5 ORD-CFB (che vieta all'intermediario finanziario di intrattenere relazioni con imprese o persone di cui sa o deve presumere che partecipino ad un'organizzazione terroristica). Contrariamente alla ORD-CFB gli OAD hanno per ora rinunciato ad estendere (fatta eccezione alla lotta al terrorismo assimilata de facto alla partecipazione ad organizzazioni criminali) il campo di applicazione dell'obbligo di comunicare a fattispecie che non adempiono al requisito legale di crimine.

3.4. Elemento soggettivo

Per l'intermediario finanziario, l'obbligo di comunicazione scatta quando «sa» o ha il «sospetto fondato» della provenienza illecita dei valori patrimoniali.

3.4.1. Conoscenza diretta

La conoscenza diretta («sa»), fa riferimento al concetto di dolo diretto o al concetto di certezza. Una conoscenza diretta è data ad esempio in presenza di una sentenza o nel caso in cui il cliente informi l'intermediario finanziario della provenienza illecita dei valori mobiliari.

L'intermediario finanziario che sapendo (o avendo il sospetto fondato) della provenienza illecita non comunica, si espone anzitutto alla sanzione prevista dall'art. 37 LRD, ovvero ad una multa fino a CHF 200 000.00. Nella misura in cui, sapendo (o avendo un fondato sospetto), ometta di segnalare o ritardi la segnalazione, cooperando o agevolando un'operazione finanziaria, sarà perseguito penalmente per riciclaggio giusta l'art. 305bis CP. Non da ultimo si ricorda che tali violazioni vengono pesantemente sanzionate anche dagli OAD, di regola con una sanzione pecuniaria comminata unitamente all'esclusione.

3.4.2. Sospetto fondato

Più frequente e problematica appare la situazione dell'intermediario finanziario confrontato con un «sospetto fondato» di provenienza illecita dei valori patrimoniali. Il sospetto fondato rappresenta uno stadio di conoscenza diverso,

inferiore, rispetto a quello della conoscenza diretta, come desumibile dal testo medesimo dell'art. 9 LRD. La nozione di «sospetto fondato» va perciò approfondita.

Per l'interpretazione storica, si può far riferimento ai Messaggi del Consiglio Federale del 7.9.1993 e 17.6.1996. Nei testi vengono anzitutto posti due estremi: il sospetto fondato non deve raggiungere il grado della certezza per una parte, ma neppure accontentarsi di supposizioni o di vaghe impressioni d'altra parte. In questo ampio ventaglio, il sospetto fondato deve basarsi su un indizio concreto o su punti di riferimento che lascino presumere una provenienza illecita dei valori patrimoniali.

In un'interpretazione letterale, dal punto di vista terminologico, ma anche in un'interpretazione sistematica, la nozione di «sospetto fondato» dell'art. 9 LRD va definita anche per contrapposizione ad altri termini simili usati nella LRD o in testi normativi riferiti al riciclaggio.

Il sospetto fondato dell'art. 9 LRD va distinto dagli «elementi di sospetto» dell'art. 3 cpv. 4 LRD, dai «sospetti» dell'art. 6 lett. b LRD e dagli «indizi» dell'art. 305 ter cpv. 2 CP.

Utile in tal senso era certamente la Circolare 98/1 della CFB del 26.3.1998.

Utile in tal senso è certamente la direttiva «indizi di riciclaggio di denaro» elaborata dall'OAD FCT nonché la corretta applicazione dell'obbligo di chiarimento speciale (art. 33 ROAD).

3.4.2.1. Rischio superiore — semplice sospetto (art. 33 ROAD)

In base all'ORD-CFB, il concetto di *rischio superiore* può essere riferito ad una relazione (art. 7 ORD-CFB) o ad una transazione (art. 8 ORD-CFB). Il rischio superiore crea un *semplice sospetto* di riciclaggio. La nozione di semplice sospetto equivale a quella di «elementi di sospetto» (ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 LRD) e di «di sospetti» (ai sensi dell'art. 6 LRD). L'OAD FCT ha concretizzato il concetto di rischio superiore nell'art. 33 ROAD relativo all'obbligo speciale di chiarimento.

Il semplice sospetto di riciclaggio può essere astratto o concreto. Il «semplice sospetto *astratto*» di provenienza illecita dei valori patrimoniali è dato: per una relazione d'affari, in presenza di una persona politicamente esposta o quando sono adempiuti i criteri fissati dall'intermediario finanziario medesimo in ossequio all'art. 7 cpv. 1 e cpv. 2 ORD-CFB; per una transazione, quando all'inizio di una relazione d'affari vengono fisicamente apportati valori patrimoniali per un controvalore superiore a CHF 100'000.00 in una o più transazioni, ma apparentemente legate tra di loro.

Il «semplice sospetto *concreto*» di provenienza illecita dei valori patrimoniali è dato in presenza di una transazione inusuali, in presenza di un indizio di riciclaggio ai sensi dell'allegato alla ORD-CFB, quando sono adempiuti i criteri fissati dall'intermediario finanziario giusta gli art. 8 cpv. 1 e cpv. 2 ORD-CFB, o in presenza di un altro indizio di provenienza illecita, anche non previsto dall'allegato alla

ORD-CFB.

3.4.2.2. Obbligo di speciale chiarimento

In tutti questi casi di semplice sospetto (astratto o concreto), costitutivi di una relazione o di una transazione ad alto rischio, scatta per l'intermediario finanziario l'obbligo di chiarimento speciale, ai sensi dell'art. 6 LRD e dell'art. 33 ROAD, che va effettuato immediatamente, con i contenuti e i mezzi indicati dall'allegato al profilo del cliente, modulo elaborato appositamente per adempiere a questa incombenza.

Questo speciale chiarimento può avere disparati esiti, che cercheremo di esporre. Lo speciale chiarimento può dissipare il semplice sospetto astratto o concreto. Nel qual caso la relazione può essere aperta o continuata, rispettivamente l'operazione può essere effettuata.

Lo speciale chiarimento può aggravare il semplice sospetto astratto o concreto, che assurge così a «sospetto fondato» e fa scattare l'obbligo di comunicare (Meldepflicht).

Lo speciale chiarimento può portare ad un risultato intermedio, nel senso che né dissipa né rafforza il semplice sospetto astratto o concreto. In questa terra di nessuno, posto che i risultati del chiarimento devono essere documentati, si è in presenza di una relazione o transazione dubbiosa.

3.4.2.3. Relazione o transazione dubbiosa

In questa situazione intermedia tra il semplice sospetto ed il fondato sospetto, tre sono le possibili opzioni per l'intermediario finanziario.

La prima: interrompere la relazione dubbiosa, garantendo in ogni caso la traccia cartacea (paper trail) (art. 28 ORD-CFB).

La seconda: continuare la relazione dubbiosa, sorvegliandola in modo particolare dal profilo degli indizi di riciclaggio dell'allegato alla ORD-CFB (art. 29 ORD-CFB).

La terza: ricorrere al diritto di comunicazione (art. 30 ster cpv. 2 CP), se il semplice sospetto astratto o concreto non si è trasformato in «sospetto fondato» ma permangono degli indizi non chiariti (art. 27 cpv. 1 ORD-CFB).

3.4.3. Obbligo di chiarimento speciale

3.4.3.1. Modalità (art. 33 ROAD)

L'obbligo di chiarificazione o speciale chiarimento deve essere adempiuto in misura proporzionata alle circostanze (art. 17 cpv. 1 ORD-CFB), secondo le circostanze (art. 17 cpv. 2, art. 18 cpv. 1 ORD-CFB), nel rispetto della sfera privata delle persone interessate (art. 18 cpv. 2 ORD-CFB) e con verifica della plausibilità dei risultati (art. 18 cpv. 3 ORD-CFB).

Più in generale, e come per la comunicazione (che ne è spesso la conseguenza), il chiarimento va fatto con la diligenza richiesta dalle circostanze (art. 11 LRD): questa diligenza va valutata rispetto alla concreta persona ed alle concrete circostanze, preesistenti la segnalazione.

3.4.3.2. Criteri di diligenza

Per determinare se la diligenza nell'obbligo di chiarimento speciale (art. 6 LRD e 17 ORD-CFB) e nell'eventuale segnalazione sia conforme alle circostanze del caso occorre a nostro parere tener presente diversi criteri.

Anzitutto *l'urgenza*, a dipendenza se un'operazione è già in corso o meno. Il grado di approfondimento è inversamente proporzionale all'urgenza del caso concreto.

Poi la *conoscenza o meno del cliente* e dell'operatività da lui posta in atto sulla relazione oggetto di chiarificazioni, così come la *durata* della relazione. La conoscenza del cliente e la durata della relazione permettono di disporre di più dati, ciò che permette ed al contempo richiede un chiarimento più approfondito.

Occorre tener presente anche il *numero delle operazioni* poste in atto sulla relazione oggetto di verifica, ritenuto che minore è l'operatività, maggiore può essere la verifica.

Nel caso di cliente conosciuto, occorre procedere all'esame della movimentazione dei conti facendo capo ai documenti in possesso della banca (e /o dell'intermediario finanziario), ed in particolare a quelli allestiti nel corso della relazione in ossequio agli obblighi della LRD ed al dovere di diligenza e di attività irreprensibile.

La verifica delle operazioni sulla relazione oggetto di chiarificazione va fatta ricorrendo all'ausilio del collaboratore o dei collaboratori che hanno seguito il cliente.

Per il chiarimento di determinate operazioni, in particolare in mancanza di urgenza, si fa capo anche al cliente medesimo, chiamato a concorrere alla

verifica. Anche il comportamento del cliente concorre a determinare l'intensità del sospetto.

Alla fine, occorre valutare gli esiti di tutte le verifiche poste in atto: verificare gli esiti singolarmente e nel loro insieme, con un esame di plausibilità.

3.5. Esempio: sospetti semplici o fondati di riciclaggio?

Per concretizzare ulteriormente questi criteri, prendiamo in esame un recente caso giudicato dalla Camera dei ricorsi penali (CRP), che ci porta a valutare alcune situazioni, relative a notizie di stampa, all'esistenza di una domanda di assistenza internazionale, nonché agli eventuali seguiti procedurali dati ad una segnalazione ex art. 9 LRD.

3.5.1. Notizie di stampa

La semplice pubblicazione di uno o più articoli di giornali, generici e non circostanziati, relativi ad un procedimento penale estero a carico di un professionista della piazza, conosciuto da un intermediario finanziario perché cliente da anni e per diverse attività, non è di per sé sufficiente per creare un sospetto fondato. Si tratta di un semplice sospetto, neppure particolarmente concludente.

In simile caso non è dato l'obbligo di comunicazione, ma neppure sono dati i presupposti del diritto di comunicazione. Trattandosi di un semplice sospetto, scatta per l'intermediario finanziario l'obbligo di speciale chiarimento. In questo senso vanno verificate la qualità e l'attendibilità della fonte, l'esistenza o meno di un procedimento, va sorvegliata la relazione e vanno valutate le eventuali intenzioni di atti di disposizione del cliente: più in generale, vengono applicati i criteri di diligenza surriferiti (cfr. pto. 3.4.2.1).

3.5.2. Esistenza di una rogatoria

L'esistenza, riportata da un giornale, di una non meglio precisata richiesta di assistenza internazionale di uno Stato estero al nostro paese a carico di un cliente per reati che potrebbero interessare il riciclaggio, non assurge ancora per l'intermediario finanziario ad un sospetto fondato. Tranne in casi particolari e manifesti, si tratta anche in questo caso di un semplice sospetto, che non fa scattare né l'obbligo né il diritto di segnalare, ma comporta l'obbligo di speciale chiarimento condotto con diligenza (cfr. pto. 3.4.3.2).

3.5.3. Seguito procedurale di una segnalazione

Occorre chiedersi se il seguito concretamente dato ad una segnalazione ex art. 9 LRD dalle competenti autorità possa concorrere a determinare l'esistenza dei sospetti fondati e dei criteri di diligenza per la loro determinazione. Nel caso concreto, a giustificazione dell'intermediario finanziario segnalante, il procuratore

pubblico aveva addotto quanto era successo dopo la segnalazione, ovvero la trasmissione di quest'ultima dal MROS al MPC e l'apertura, da parte di questa autorità, di un'inchiesta interna.

Non è quanto successo dopo la segnalazione, ma quanto è preesistente alla stessa che solo permette di giustificare o meno l'esistenza dei sospetti fondati. Questo già per logica, ma anche per diverse altre buone ragioni. Anzitutto non giustifica a posteriori la segnalazione la sua trasmissione dal MROS al MPC. Questo perché l'esame operato dal MROS è per sua stessa natura sommario e superficiale. Così che nella stragrande maggioranza dei casi (circa 4/5) le segnalazioni vengono trasmesse per esame alla magistratura federale o cantonale.

Neppure giustifica a posteriori la segnalazione l'eventuale apertura, a seguito della trasmissione della medesima, di un incarto da parte del MPC, con la contestuale emissione dei decreti di perquisizione e di sequestro. E ciò perché spesso l'apertura dell'incarto è più un atto dovuto, quale meccanica conseguenza della trasmissione della segnalazione, piuttosto che un'iniziativa coscientemente intrapresa di indagare a motivo della gravità dei sospetti a carico della persona le cui relazioni bancarie sono state segnalate.

4. Diritto di comunicazione

4.1. Distinzione dall'obbligo

In virtù del diritto di comunicare (Melderecht), anche in assenza di un «sospetto fondato», l'intermediario finanziario può comunicare alle autorità preposte gli indizi che permettono di sospettare la provenienza illecita di valori patrimoniali (art. 305ter cpv. 2 CP).

Questa norma, adottata nel 1994, è stata chiaramente soppiantata dalla LRD, ed in particolare dall'art. 9 LRD. Da allora ha unicamente una funzione sussidiaria e complementare, con effetti anche di relativizzazione dell'art. 9 LRD. Per questo motivo va ricompresa e ridefinita, perché appare sempre più come un corpo estraneo rispetto al sistema normativo messo in atto dalla LRD e completato dalla ORD-CFB, e perché nella pratica è difficile delimitarne il campo d'applicazione rispetto all'art. 9 LRD.

Nel messaggio sulla LRD, l'esecutivo federale aveva affrontato il tema della coesistenza tra «Meldepflicht» e «Melderecht». Per il governo federale, diritto di comunicazione e obbligo di comunicazione «sono da considerare come stadi diversi nell'ambito dello stesso concetto. I diversi stadi di sospetto dell'intermediario finanziario formano un ventaglio di possibilità che va dal vago indizio alla certezza. Da un lato, vi è la situazione in cui una comunicazione alle autorità competenti appare giustificata ma non ancora inevitabile per insufficiente chiarezza sulle circostanze di fatto. Dall'altro, vi è la situazione che rende obbligatoria la notificazione perché il sospetto è fondato. In tal senso, le due nozioni non sono in contrapposizione tra di loro, bensì complementari . . . ».

Nel precedente Messaggio relativo all'art. 305ter cpv. 2 CP, l'esecutivo federale affermava che «Non si tratta di trasmettere qualsivoglia informazione all'autorità, ma unicamente quelle che permettono di stabilire che valori patrimoniali provengono da un crimine. . -. Non si tratta quindi né di prove in senso stretto, né di supposizioni o di vaghe impressioni, ma di indizi che portano ad un sospetto e che sono atti ad essere convalidati dalle autorità preposte al perseguimento penale.»

Giuridicamente, l'obbligo di comunicazione ed il diritto di comunicazione si distinguono riguardo al loro fondamento. L'art. 9 LRD, in quanto abolisce il segreto bancario, rappresenta una «lex specialis» rispetto all'art. 47 LBCR. L'art. 305 ter cpv. 2 CP rappresenta invece un fatto giustificativo.

4.2. Campo di applicazione residuo

Quale è oggi lo specifico campo di applicazione del diritto di comunicare dell'art. 305 ter cpv. 2 CP?

Come ricordato dal Messaggio sulla LRD, il mantenimento del diritto di comunicare è giustificato in particolare per quei casi in cui l'intermediario finanziario non è entrato in relazione d'affari con un potenziale cliente sospetto: non essendo dato l'obbligo di comunicare, l'intermediario finanziario che comunque intenda darne comunicazione, potrebbe ricorrere al diritto di comunicare, essendo in tal modo giustificato rispetto al possibile rimprovero di violazione del segreto professionale.

Questo specifico ambito d'applicazione dell'art. 305ter cpv. 2 CP era già stato ridimensionato nel settore bancario dalla Circolare 98/1 della CFB prima, dall'ORD-CFB poi.

Questo ambito residuo di applicazione rischia di scomparire del tutto, ritenuto che le proposte di attuazione delle raccomandazioni GAFI propongono di modificare l'art. 9 LRD introducendo espressamente l'obbligo di comunicare generalizzato anche in caso di interruzione della trattativa prima dell'avvio della relazione d'affari.

Nel caso di una relazione d'affari istaurata o di una transazione, il diritto di comunicazione non può essere utilizzato per ogni vago indizio. Occorre che la comunicazione appaia giustificata, anche se non ancora inevitabile. Con riferimento a quanto esposto nel presente contributo (cfr. pto. 3.4.2.3), il diritto di comunicare non scatta in presenza di un semplice sospetto (astratto o concreto che sia). È solo dopo lo speciale chiarimento e nella misura in cui lo stesso non ha né dissipato né «fondato» il semplice sospetto, che l'intermediario può ricorrere al diritto di comunicazione.

Detto in altro modo, un diritto di comunicazione è giustificato solo in presenza di un semplice sospetto, che non ha potuto essere chiarito benché sia stato sottoposto al vaglio di uno speciale chiarimento condotto con la diligenza richiesta dalle circostanze. In questo senso si è orientata la CFB, sia nelle Direttive 98/1, sia nell'ORD-CFB all'art. 27, che usa i termini di indizi non chiariti.

5. Conclusione

L'art. 9 LRD e l'art. 30^{ter} cpv. 2 CP sono utili ed auspicati (certamente il primo, meno il secondo) strumenti per la lotta contro il riciclaggio e la criminalità organizzata ed hanno certamente fatto fare un importante passo avanti alle piazze finanziarie svizzere.

Nella messa in atto di questi strumenti non si deve però travalicarne la portata o esagerarne l'applicazione, fino a trasformare l'obbligo di comunicazione o il diritto di comunicazione in una possibilità di delazione generalizzata all'insorgere di un semplice sospetto.

Come ricorda il Messaggio sulla LRD, l'intermediario finanziario «beneficia dell'esclusione della responsabilità purché abbia agito con la necessaria diligenza in occasione dei chiarimenti ed abbia eseguito la comunicazione conformemente all'art. 9 LRD. Se non vi sono elementi di sospetto manifesti (recte: fondati), non potrà far ricorso all'esclusione della responsabilità. Non bisogna dimenticare che una comunicazione può comportare, per il cliente interessato, ingenti perdite e danni a causa della mancata esecuzione della transazione.»

È difficile tracciare delle precise demarcazioni nel ventaglio dei sospetti, che possono andare dal vago indizio alla certezza. In particolare è difficile stabilire con certezza quando è dato o meno un sospetto fondato. A questo si aggiunga che le autorità di applicazione e la dottrina hanno anche scientemente rinunciato a determinare e dettagliare ulteriormente questi concetti, sia in ossequio al principio dell'autodisciplina (per permettere ad ogni specifico settore finanziario di determinare queste distinzioni, tenendo conto delle specificità della loro attività), sia per non fornire indicazioni a potenziali riciclatori su quali operazioni vengono segnalate.

Il presente contributo ha cercato di dare, per quanto possibile, un'interpretazione d'insieme e coerente, delle normative esistenti. Più che con la definizione di concetto e di categorie, questo scritto ha voluto tracciare un «iten» suscettibile di facilitare l'esame delle diverse situazioni, per precisare la diligenza richiesta all'intermediario finanziario in simili situazioni.

Diligenza che non solo è l'essenza stessa di tutta la normativa della lotta contro il riciclaggio, ma è anche il fondamento e la garanzia dell'esclusione della responsabilità (civile, penale ed amministrativa) in caso di segnalazione. Diligenza che dev'essere determinata mediante un giusto equilibrio: se richiesta in misura eccessiva, rischia di bloccare l'attività economica; se richiesta in misura ridotta, rischia di minare la fiducia dei clienti.

**PRASSI DI MROS CONCERNENTE L'OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE (ART.9 LRD) IN RELAZIONE ALLE
ORDINANZE D'URGENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE
(SANZIONI NEI CONFRONTI DI PERSONE
ORIGINARIE DELLA TUNISIA, DELL'EGITTO ECC.)**



Ufficio federale di polizia

Prassi di MROS concernente l'obbligo di comunicazione (art. 9 LRD) in relazione alle ordinanze d'urgenza del Consiglio federale (sanzioni nei confronti di persone originarie della Tunisia, dell'Egitto ecc.)

In base al diritto d'urgenza (articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, RS 101) il Consiglio federale ha emanato le seguenti ordinanze:

- Ordinanza del 2 febbraio 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto (RS 946.231.132.1)
- Ordinanza del 19 gennaio 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia (RS 946.231.175.8)

Conformemente a tali ordinanze gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) le relazioni d'affari con talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto o della Tunisia e a bloccare i beni patrimoniali pertinenti.

A tale proposito la FINMA ha indicato sul proprio sito Internet che «l'annuncio alla DDIP non dispensa l'intermediario finanziario dal dare tempestiva comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro».

MROS intende **spiegare** come interpretare tale affermazione, vale a dire quando occorre rispettare l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 LRD (RS 955.0).

- Gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare alla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE le persone, le società e/o le organizzazioni elencate negli allegati delle ordinanze e a bloccarne i beni patrimoniali. Questa procedura è indipendente da una segnalazione indirizzata all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS, cui non si deve nemmeno inviare una copia della segnalazione inviata alla DDIP, poiché non esiste alcun obbligo né alcuna base legale in tal senso.
- Se un intermediario finanziario invia una segnalazione alla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE è tenuto a eseguire, conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettera b LRD, accertamenti particolari sulla relazione d'affari oggetto della segnalazione. Se, oltre alla circostanza che la segnalazione riguarda persone, società e/o organizzazioni elencate negli allegati delle ordinanze, non risultano altri elementi di sospetto, **non esiste alcun sospetto fondato**.
- Se invece, oltre alla circostanza che la segnalazione riguarda persone, società e/o organizzazioni elencate negli allegati dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto o in quella che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia, risultano altri elementi che suffragano un sospetto fondato, l'intermediario finanziario è tenuto a rispettare **l'obbligo di comunicazione a MROS conformemente all'articolo 9 LRD**. Gli elementi di sospetto sono, ad esempio, indizi di inchieste penali in corso in Svizzera o all'estero nei confronti delle persone fisiche o giuridiche interessate (cfr. a tale proposito p. es. la Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia e i motivi indicati in merito alle persone elencate nell'allegato IA), richieste di assistenza

giudiziaria, sistemi di transazioni non plausibili o l'esistenza di conti di passaggio ecc.

- **In caso di un semplice sospetto è possibile inviare una comunicazione in virtù del diritto di comunicazione ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale (CP).**
- L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 LRD comporta il blocco dei beni patrimoniali conformemente all'articolo 10 LRD. Visto che le ordinanze del Consiglio federale prevedono già il blocco dei beni patrimoniali, in questi casi tale disposizione della LRD potrebbe sembrare superflua, ma non lo è. Si tratta di due tipi diversi di blocco che sono retti da basi legali diverse. Infatti, se una persona menzionata in una delle ordinanze del Consiglio federale viene ad esempio stralciata dall'elenco, il blocco dei beni è revocato. Se tuttavia sussiste ugualmente un sospetto fondato e se è stata inviata una comunicazione di sospetto a MROS ai sensi dell'articolo 9 LRD, la legge prescrive che i beni patrimoniali devono rimanere bloccati per altri cinque giorni feriali (art. 10 LRD).

Ultimo aggiornamento: 01.05.2011

Ufficio federale di polizia (fedpol)
Basi legali | Contatto

DIRETTIVA SUGLI INDIZI DI RICICLAGGIO DI CAPITALI

Direttiva sugli indizi di riciclaggio di capitali

In applicazione dell'art. 33 cpv. 3 ROAD, il Comitato Direttivo emana la presente direttiva concernente gli indizi di riciclaggio. La presente direttiva è parte integrante del ROAD.

I. Importanza degli indizi

Gli indizi di riciclaggio enumerati qui di seguito servono innanzitutto a sensibilizzare gli intermediari finanziari e il loro personale. **Un indizio a se stante non costituisce un fondamento sufficiente a determinare l'esistenza di una operazione di riciclaggio, tuttavia la concorrenza di più elementi può indicarne la presenza.** Soprattutto questa lista di indizi non è esaustiva e necessita un aggiornamento continuo ai mutamenti delle circostanze e alle nuove tecniche di riciclaggio. Essa deve essere utilizzata come strumento ausiliario e non deve portare a comportamenti schematizzati che si scontrino con le norme del buon senso.

Bisogna esaminare la plausibilità delle delucidazioni fornite dal cliente in merito alla fattispecie economica di queste operazioni. A questo riguardo è importante che le spiegazioni del cliente (per esempio quelle relative a ragioni fiscali o di legislazione sull'esportazione di divise) non vengano accettate senza previo esame.

II. Indizi generali

Transazioni finanziarie presentano rischi particolari di riciclaggio quando:

- la loro struttura indica un fine illecito, il loro fine economico non è identificabile, appaiono assurde da un punto di vista economico;
- i valori patrimoniali vengono ritirati poco tempo dopo essere stati depositati in conto (conti transitori), sempre che l'attività del cliente non renda plausibile questo agire;
- **esulano dalle attività usuali o dalla cerchia di clienti usuale di un intermediario finanziario e non si comprendono le ragioni per le quali il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario per realizzare il suo affare;**
- un conto bancario rimasto per lungo tempo inattivo viene improvvisamente movimentato senza che se ne possa ravvisare una ragione plausibile;
- **non sono compatibili con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d'affari.**

Infine, deve essere considerato come sospetto qualsiasi cliente che fornisce all'intermediario finanziario false o fallaci informazioni e senza ragioni plausibili rifiuta di fornire le informazioni e i documenti necessari.

III. Indizi particolari

Operazioni di cassa:

- Cambio di una cifra importante di biglietti di banca in piccolo taglio contro biglietti di grosso taglio
- Operazioni di cambio a contanti superiori ai franchi 5'000
- Incasso di assegni, compresi gli assegni di viaggio, per grosse cifre.
- Acquisto o vendita di metalli preziosi in grandi quantità da parte di clienti occasionali.
- Acquisto di assegni bancari per grosse cifre da parte di clienti occasionali.
- Ordini di giro all'estero da parte di clienti occasionali senza ragione apparente.
- Conclusione frequente di operazioni di cassa il cui ammontare complessivo supera i franchi 100'000.
- Acquisto e consegna fisica di titoli al portatore.

Operazioni in conto corrente o in conto deposito:

- Prelevamenti frequenti di grosse somme di denaro senza che l'attività del cliente giustifichi tali operazioni.
- Ricorso a metodi di finanziamento utilizzati nel commercio internazionale, quando l'utilizzo di tali sistemi è in contrasto con l'attività conosciuta dal cliente.
- Conti utilizzati in modo intensivo per effettuare pagamenti quando gli stessi non ricevono o ricevono pochi versamenti.
- Struttura economicamente assurda della relazione d'affari tra un cliente e la sua banca (grosso numero di conti presso il medesimo istituto, trasferimenti frequenti fra conti diversi, liquidità eccessive, ecc.).
- Fornitura di garanzie da terzi sconosciuti che non appaiono in relazione stretta con il cliente e che non hanno alcuna ragione plausibile e riconoscibile per fornire tali garanzie.
- Giro in favore di un'altra banca senza indicazioni del beneficiario.
- Operazioni di trasferimento di fondi da una banca senza indicazioni né del nome né del numero di conto del beneficiario.
- Bonifici ripetuti di grosse cifre all'estero con istruzione di pagare il beneficiario a contanti.
- Versamenti importanti e ripetuti in direzione o provenienza di paesi produttori di droghe.
- Forniture di cauzioni o garanzie bancarie a copertura di prestiti di terzi non conformi all'uso commerciale del cliente.
- Versamenti a contanti da parte di un gran numero di persone diverse su un solo conto.
- Rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito dubbioso.
- Utilizzazione di conti cifrati o sotto pseudonimi per l'esecuzione di transazioni commerciali di imprese artigianali, commerciali o industriali.
- Ritiro dei valori patrimoniali poco tempo dopo averli depositati (conto di transito).

Operazioni fiduciarie:

- Crediti fiduciarî (prestiti back to back) senza ragione lecita riconoscibile.
- Detenzione a titolo fiduciario di partecipazioni in società non quotate in borsa e di cui non si può determinare l'attività.

Altre:

- Tentativi del cliente di evitare il contatto personale con l'intermediario finanziario.

IV. Indizi qualificati

- Chiusura di un conto e apertura di un nuovo conto a nome del medesimo cliente o di membri della sua famiglia senza documentazione bancaria d'appoggio (paper trail).
- Richiesta del cliente di ottenere ricevuta per prelievi a contanti o per deposito di titoli che non sono stati realmente effettuati o che sono stati ridepositati immediatamente dopo sempre nel medesimo istituto.
- **Richiesta del cliente di effettuare degli ordini di pagamento con indicazione di un'ordinante inesatto.**
- Richiesta di un cliente tendente a fare transitare certi versamenti non sul proprio conto ma su un conto "Nostro" della banca o su un conto "Diversi".
- Accettazione di garanzie non corrispondenti alla realtà economica o concessione di crediti a titolo fiduciario sapendo che la copertura è fittizia.
- **Inchieste penali dirette contro un cliente dell'intermediario finanziario per crimini, corruzione, o distrazione di fondi pubblici.**

La presente direttiva è stata approvata dal Comitato direttivo in data 24 febbraio 2003 ed entra immediatamente in vigore previa approvazione dell'autorità federale di controllo LRD e adozione dei nuovi statuti e regolamenti da parte dell'assemblea generale dei soci dell'OAD FCT.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola
Presidente

Luca Confalonieri
Segretario

COMUNICAZIONE DI SOSPETTO CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 9 LRD

Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD

Da inviare tramite fax o per posta A al seguente indirizzo:

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ufficio federale di polizia
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna
Telefax 031-323 39 39
Telefono 031-323 40 40

Modulo generale

(Mediante il tasto di tabulatore è possibile spostare il cursore da un campo d'introduzione all'altro.)

Mittente (indicazioni in merito all'intermediario finanziario)

Ragione sociale	:
Strada	:
NPA/luogo	:
Interlocutore	:
Telefono	:
Fax	:
Data della comunicazione	:
N° di rif. del mittente	:
Numero di pagine (incl. allegati)	:

Indicazioni in merito alle relazioni commerciali

Luogo delle relazioni commerciali (ad es. ufficio detentore del conto o luogo esecutivo dell'operazione a contanti)	:
Indicare, all'occorrenza, il luogo dell'operazione soggetta a obbligo di comunicazione	:
Numero(i) di conto/deposito o indicazione "operazione a contanti"	:

Indicare, in allegato, lo stato dei beni patrimoniali al momento della data di comunicazione

Modulo generale**Indicazioni in merito alla parte contraente**Persone fisiche

Cognome e nome	:	
Indirizzo domiciliare	:	
Data di nascita	:	
Nazionalità	:	
Luogo d'origine (se conosciuto)	:	
Telefono (se conosciuto)	:	
Fax (se conosciuto)	:	
Professione (se conosciuta)	:	

Persone giuridiche

Ragione sociale	:	
Indirizzo domiciliare	:	
Telefono (se conosciuto)	:	
Fax (se conosciuto)	:	
Attinenza settoriale (se conosciuta)	:	

Persone fisiche e giuridiche

Documento d'identificazione e relativo numero	:	
Allegare copia		
Autorità emittente	:	
Data	:	
Invio della corrispondenza		
alla parte contraente	:	<input type="checkbox"/>
fermo banca	:	<input type="checkbox"/>
a terzi, ovvero (cognome e indirizzo)	:	<input type="checkbox"/>
Indicazioni in merito ad altri terzi coinvolti nella comunicazione	:	
ad es. beneficiario del pagamento, persona effettuante il pagamento, depositante di chèques/titoli, beneficiario della garanzia, fideiussore, creditore (pignoratizio) terzo		
Tipo di conto	:	
ad es. conto individuale/congiunto (conto numerato/nominativo), conto collettivo		
Sussistono ulteriori relazioni commerciali?	:	
Ad es. altri conti/depositi		

Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD
Modulo generale

Indicazioni in merito al mandatario risp. all'autorizzato a firmare

Cognome e nome :
Indirizzo domiciliare :
(se conosciuto)
Data di nascita :
(se conosciuta)
Nazionalità/Luogo d'origine (se :
conosciuta/o)
Mandatario o autorizzato a :
firmare?

Indicare p. f. in modo analogo altri mandatari o autorizzati a firmare in allegato

Indicazioni in merito all'avente diritto economico

L'avente diritto economico :
corrisponde alla parte
contraente?
Se non è il caso, fornire :
cognome, nome e indirizzo
domiciliare di l'avente diritto
economico

Come si è svolta l'operazione che ha dato lo spunto per la comunicazione?

Comunicazione di sospetto conformemente all'articolo 9 LRD
Modulo generale

Perché l'operazione indicata è sospetta?

Che cosa ha già intrapreso di propria iniziativa (ad es. indagini proprie)?

Allegati

- Documentazione relativa all'avvio delle relazioni commerciali
- Documenti d'identificazione
- Modulo A o altri documenti comprovante/i l'autorizzazione economica (se sussistente/i)
- Indicazioni in merito al mandatario o all'autorizzato a firmare
- Estratto dei beni patrimoniali al momento della data di comunicazione

ESEMPIO DI FICHE DI CAMBIO

**Fiche di cambio
(per importi superiori a CHF 5'000)**

Acquisto/Vendita

Importo in Franchi: _____

Importo in valuta: _____

Nome e Cognome: _____

Data di nascita: _____

Via e Nr.: _____

NAP e Località: _____

Paese: _____

Documento: _____

C.I. / Passaporto/ Altro

Origine dei fondi: _____

Con la firma della presente dichiaro di essere il beneficiario economico dell'operazione / che il beneficiario economico é la persona sotto indicata. Dichiaro inoltre che i fondi da me presentati per l'operazione di cambio non sono frutto di attività criminale ai sensi della Legge Svizzera contro il riciclaggio di denaro.

(firma del cliente)

Indicazioni sul beneficiario economico:

Nome e Cognome: _____

Data di nascita: _____

Via e Nr.: _____

NAP e Località: _____

Paese: _____

Documento: _____

C.I. / Passaporto/ Altro

(firma della controparte)